



Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO

n. 819

Resoconti

Allegati

GIUNTE E COMMISSIONI

Sedute di martedì 14 novembre 2017

I N D I C E

Giunte

Regolamento (*)

Commissioni riunite

7^a (Istruzione) e 8^a (Lavori pubblici, comunicazioni):

Uffici di Presidenza (Riunione n. 3) Pag. 5

Uffici di Presidenza (Riunione n. 4) » 6

Commissioni permanenti

2^a - Giustizia:

Plenaria Pag. 7

5^a - Bilancio:

Plenaria (antimeridiana) » 20

Plenaria (pomeridiana) ()*

Plenaria (notturna) ()*

14^a - Politiche dell'Unione europea:

Sottocommissione per i pareri (fase ascendente) . . » 64

Commissioni bicamerali

Indirizzo e vigilanza dei servizi radiotelevisivi:

Ufficio di Presidenza Pag. 65

(*) *Il riassunto dei lavori delle Commissioni Giunta Regolamento e 5^a (Bilancio) verrà pubblicato in un separato fascicolo di supplemento del presente 819° Resoconto delle Giunte e delle Commissioni parlamentari del 14 novembre 2017.*

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: ALA-Scelta Civica per la Costituente Liberale e popolare: ALA-SCCLP; Alternativa Popolare-Centristi per l'Europa-NCD: AP-CpE-NCD; Articolo 1 – Movimento democratico e progressista: Art.1-MDP; Federazione della Libertà (Idea-Popolo e Libertà, PLI): FL (Id-PL, PLI); Forza Italia-Il Popolo della Libertà XVII Legislatura: FI-PdL XVII; Grandi Autonomie e Libertà (Direzione Italia, Grande Sud, Popolari per l'Italia, Riscossa Italia): GAL (DI, GS, PpI, RI); Lega Nord e Autonomie: LN-Aut; Movimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE: Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE; Misto: Misto; Misto-Campo Progressista-Sardegna: Misto-CP-S; Misto-Fare!: Misto-Fare!; Misto-Fratelli d'Italia-Alleanza Nazionale: Misto-FdI-AN; Misto-Insieme per l'Italia: Misto-IpI; Misto-Italia dei valori: Misto-Idv; Misto-Liguria Civica: Misto-LC; Misto-Movimento la Puglia in Più:Misto-MovPugliaPiù; Misto-Movimento X: Misto-MovX; Misto-Sinistra Italiana-Sinistra Ecologia Libertà: Misto-SI-SEL; Misto-UDC: Misto-UDC.

Inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere:		
<i>Comitato infiltrazioni mafiose</i>	<i>Pag.</i>	66
<i>Plenaria</i>	»	66
Inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti:		
<i>Plenaria</i>	»	68
<i>Ufficio di Presidenza</i>	»	69
Per la sicurezza della Repubblica:		
<i>Plenaria</i>	»	70
Inchiesta sul sistema bancario e finanziario:		
<i>Plenaria</i>	»	71
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 9)</i>	»	72

Commissioni monocamerali d'inchiesta

Sulle cause del disastro del traghetto Moby Prince:		
<i>Plenaria</i>	<i>Pag.</i>	73
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 36)</i>	»	76
Sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere:		
<i>Plenaria</i>	»	77

COMMISSIONI 7^a e 8^a RIUNITE

7^a (Istruzione pubblica, beni culturali)

8^a (Lavori pubblici, comunicazioni)

Martedì 14 novembre 2017

Uffici di Presidenza integrati dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 3

Presidenza del Presidente della 8^a Commissione

MATTEOLI

indi del Presidente della 7^a Commissione

MARCUCCI

Orario: dalle ore 12,05 alle ore 13,55

AUDIZIONI INFORMALI DEI RAPPRESENTANTI DI RAI, MEDIASET, SKY, LA7 E DISCOVERY NELL'AMBITO DELL'ESAME DELL'ATTO DEL GOVERNO N. 469 (DISPOSIZIONI IN MATERIA PROMOZIONE OPERE EUROPEE E ITALIANE DI SERVIZI MEDIA)

**Uffici di Presidenza integrati
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 4

Presidenza del Presidente della 7^a Commissione
MARCUCCI

Orario: dalle ore 14,40 alle ore 17,15

*AUDIZIONI INFORMALI DEI RAPPRESENTANTI DI ANICA, APT, CNA, AGICI,
100AUTORI, ANAC E DOC/IT NELL'AMBITO DELL'ESAME DELL'ATTO DEL GO-
VERNO N. 469 (DISPOSIZIONI IN MATERIA PROMOZIONE OPERE EUROPEE E
ITALIANE DI SERVIZI MEDIA)*

GIUSTIZIA (2^a)

Martedì 14 novembre 2017

Plenaria**435^a Seduta**

Presidenza del Presidente
D'ASCOLA

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Federica Chiavaroli.

La seduta inizia alle ore 15,10.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO**Schema di decreto legislativo recante disposizioni di attuazione del principio della riserva di codice nella materia penale (n. 466)**

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1, commi 82, 83 e 85 lettera *q*), della legge 23 giugno 2017, n. 103. Esame e rinvio)

Il relatore, senatore CASSON (*Art.1-MDP*), illustra lo schema di decreto legislativo in titolo, che è finalizzato a dare attuazione al principio della riserva di codice nella materia penale, come richiesto dall'articolo 1, comma 85, lettera *q*), della legge n. 103 del 2017. Quest'ultima disposizione, inserita nell'ambito dei principi e criteri direttivi per la riforma dell'ordinamento penitenziario, prevede l'attuazione, sia pure tendenziale, del principio della riserva di codice nella materia penale, al fine di una migliore conoscenza dei precetti e delle sanzioni e quindi dell'effettività della funzione rieducativa della pena, attraverso l'inserimento nel codice penale di tutte le fattispecie criminose che abbiano a diretto oggetto di tutela beni di rilevanza costituzionale, in particolare i beni della salute, individuale e collettiva, della sicurezza pubblica e dell'ordine pubblico, della salubrità ed integrità ambientale, dell'integrità del territorio, della correttezza e trasparenza del sistema economico di mercato. Ai sensi del successivo comma 86 dell'articolo 1 della legge n. 103 del 2017, il Governo è delegato altresì ad adottare – nei termini e con la procedura di cui al comma 83 – le norme di attuazione delle disposizioni previste

nei commi 84 e 85 e le norme di coordinamento delle stesse con tutte le altre leggi dello Stato, nonché le norme di carattere transitorio.

Quanto ai tempi ed al procedimento per l'attuazione della delega, il citato comma 83 fissa in un anno dall'entrata in vigore della legge il termine per l'emanazione dei decreti legislativi (termine che scade dunque il 3 agosto 2018) e prevede il parere delle commissioni parlamentari competenti sugli schemi di decreto legislativo; in particolare il parere sull'atto in esame deve essere reso entro il 24 novembre 2017.

Come ricordato dalla relazione illustrativa, lo schema di decreto si avvale dei risultati del lavoro di una Commissione di studio ministeriale, istituita nel maggio 2016, ancor prima dell'approvazione della norma di delega.

La cosiddetta Commissione Marasca, dal nome del suo Presidente, istituita con decreto ministeriale 3 maggio 2016, aveva il compito di procedere ad una ricognizione della rilevante legislazione penale speciale per valutare quali siano i settori di essa meritevoli di trovare sistemazione nel codice penale per la rilevanza costituzionale dei beni e degli interessi tutelati. La Commissione ha concluso i propri lavori il 28 febbraio 2017.

Lo schema di decreto legislativo consta di 9 articoli.

L'articolo 1 dello schema all'esame delle Commissioni parlamentari introduce, tra i principi generali del codice penale, il principio della riserva di codice. Con un nuovo articolo 3-*bis* del codice penale, infatti, si afferma che ogni futura disposizione penale dovrà essere introdotta nel codice oppure essere inserita in leggi che disciplinano organicamente una determinata materia.

Il relatore rimette alla valutazione della Commissione quale sia l'impatto di tale nuova previsione sul sistema vigente, anche con riferimento ad eventuali vincoli interpretativi. Ricorda inoltre, a tale riguardo, che l'introduzione di un analogo principio, ma di rango costituzionale, era prevista dal progetto di riforma costituzionale della cosiddetta Bicamerale D'Alema della XIII legislatura. Il testo approvato dalla Commissione parlamentare per le riforme istituzionali prevedeva infatti all'articolo 129 della Costituzione che «Le norme penali tutelano beni di rilevanza costituzionale. Non è punibile chi ha commesso un fatto previsto come reato nel caso in cui esso non abbia determinato una concreta offensività. Le norme penali non possono essere interpretate in modo analogico o estensivo. Nuove norme penali sono ammesse solo se modificano il codice penale ovvero se contenute in leggi disciplinanti organicamente l'intera materia cui si riferiscono». La previsione di questa norma di principio, non espressamente richiesta dalla legge delega, né in grado di vincolare di per sé il legislatore in assenza di una copertura di rango costituzionale, è motivata dalla relazione illustrativa con l'esigenza di affermare un principio generale «di cui il futuro legislatore dovrà necessariamente tenere conto, spiegando le ragioni del suo eventuale mancato rispetto»; nella relazione si esprime inoltre la convinzione che si tratti di una «norma di indirizzo, di sicuro rilievo, in grado di incidere sulla produzione legislativa

futura in materia penale», nonché l'auspicio di una sua futura collocazione in ambito costituzionale.

L'articolo 2 dello schema, rubricato «Modifiche in materia di tutela della persona», inserisce nel codice penale alcune fattispecie attualmente previste dalla legislazione speciale.

La lettera *a*) del comma 1 introduce nel codice il nuovo articolo 289-*ter*, nel quale viene collocata la fattispecie di sequestro di persona a scopo di coazione, attualmente prevista dall'articolo 3 della legge n. 718 del 1985, e le relative disposizioni sulla giurisdizione penale, di cui all'articolo 4 della medesima legge n. 718 del 1985.

Più in particolare l'articolo 3 della legge del 1985, che ha ratificato la Convenzione di New York contro la cattura degli ostaggi, punisce con la reclusione da 25 a 30 anni chiunque, al di fuori delle ipotesi di sequestro di persona a scopo di terrorismo o eversione (articolo 289-*bis* del codice penale) e di sequestro di persona a scopo di estorsione (articolo 630 del codice penale), sequestra una persona o la tiene in suo potere minacciando di ucciderla, di ferirla o di continuare a tenerla sequestrata al fine di costringere un terzo, sia questi uno Stato, una organizzazione internazionale tra più governi, una persona fisica o giuridica od una collettività di persone fisiche, a compiere un qualsiasi atto o ad astenersene, subordinando la liberazione della persona sequestrata a tale azione od omissione. La disposizione rinvia alla disciplina dei commi secondo, terzo, quarto e quinto dell'articolo 289-*bis* e conseguentemente prevede l'applicazione: delle aggravanti per l'uccisione dell'ostaggio (ergastolo) e per la morte dell'ostaggio, quale conseguenza non voluta dal colpevole (30 anni di reclusione); l'attenuante per il concorrente nel reato che si adopera per la liberazione dell'ostaggio (reclusione da 2 a 8 anni; reclusione da 8 a 18 in caso di morte dell'ostaggio dopo la liberazione); la disciplina del concorso di circostanze. La stessa disposizione prevede invece l'applicazione delle pene previste per il sequestro di persona (articolo 605 del codice penale, reclusione da 6 mesi a 8 anni), aumentate dalla metà ai due terzi se il fatto è di lieve entità.

Il successivo articolo 4 della legge n. 718 del 1985 – riprodotto al quarto comma del nuovo articolo 289-*ter* del codice penale – facendo salve le disposizioni del codice penale relative alla giurisdizione in caso di reato commesso all'estero (articoli da 6 a 11), prevede l'applicazione della legge penale italiana, a richiesta del Ministro della giustizia: *a*) per il cittadino che prende ostaggi all'estero; *b*) per lo straniero che commette il reato all'estero per costringere un organo dello Stato italiano a compiere un qualsiasi atto o ad astenersene; *c*) per lo straniero che commette il reato all'estero, quando si trovi sul territorio nazionale e non ne sia disposta la estradizione.

La fattispecie penale viene inserita nel capo II del titolo I del libro secondo del codice penale, relativo ai delitti contro la personalità interna dello Stato, subito dopo il sequestro di persona a scopo di terrorismo o eversione (articolo 289-*bis*), alla cui disciplina in parte rinvia.

La lettera *b*) del comma 1 dell'articolo 2 dello schema interviene sull'articolo 388 del codice penale – inserito nel capo II del titolo III del libro secondo del codice penale, relativo ai delitti contro l'autorità delle decisioni giudiziarie – per includere nel delitto di mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice, che viene punito con la reclusione fino a tre anni o con la multa da 103 a 1.032 euro – la fattispecie di violazione dell'ordine di protezione contro gli abusi familiari, oggi prevista dall'articolo 6 della legge n. 154 del 2001, che dispone che chiunque eluda l'ordine di protezione previsto dall'articolo 342-*ter* del codice civile, ovvero un provvedimento di eguale contenuto assunto nel procedimento di separazione personale dei coniugi o nel procedimento di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, sia punito con la pena stabilita dall'articolo 388, primo comma, del codice penale. Viene mantenuta ferma anche l'applicazione dell'ultimo comma del medesimo articolo 388 del codice penale, che punisce il colpevole a querela della persona offesa.

La lettera *c*) del comma 1 dell'articolo 2 dello schema interviene sull'articolo 570 del codice penale, che punisce la violazione degli obblighi di assistenza familiare, per inserirvi le fattispecie di violazione degli obblighi di natura economica imposti in sede di separazione, divorzio, e decisione circa l'affidamento dei figli. Vengono in particolare ricondotti al codice penale i reati previsti dall'articolo 12-*sexies* della legge n. 898 del 1970 (legge sul divorzio) e dall'articolo 3 della legge n. 54 del 2006 (affido condiviso). La prima disposizione rinvia alle pene previste dall'articolo 570 del codice penale – reclusione fino a un anno o multa da 103 a 1.032 euro – per punire la condotta del coniuge che si sottrae all'obbligo di corresponsione dell'assegno; la seconda disposizione rinvia alla legge sul divorzio per la violazione degli obblighi di natura economica connessi all'affidamento dei minori.

La lettera *d*) del comma 1 dell'articolo 2 dello schema inserisce nel codice penale i reati di *doping* sportivo, prevedendo un nuovo articolo 586-*bis*, relativo al delitto di «Utilizzo o somministrazione di farmaci o di altre sostanze al fine di alterare le prestazioni agonistiche degli atleti». Si tratta del delitto attualmente previsto dall'articolo 9 della legge n. 376 del 2000 che – salvo che il fatto costituisca più grave reato – punisce con la reclusione da tre mesi a tre anni e con la multa da euro 2.582 a euro 51.645 chiunque procura ad altri, somministra, assume o favorisce comunque l'utilizzo di farmaci o di sostanze biologicamente o farmacologicamente attive, ricompresi nelle classi previste all'articolo 2, comma 1, della citata legge n. 376 che non siano giustificati da condizioni patologiche e siano idonei a modificare le condizioni psicofisiche o biologiche dell'organismo, al fine di alterare le prestazioni agonistiche degli atleti, ovvero siano diretti a modificare i risultati dei controlli sull'uso di tali farmaci o sostanze. Inoltre la disposizione punisce con la reclusione da tre mesi a tre anni e con la multa da euro 2.582 a euro 51.645 altresì chiunque adotta o si sottopone alle pratiche mediche ricomprese nelle classi previste all'articolo 2, comma 1, della legge n. 376, non giustificate da condizioni

patologiche ed idonee a modificare le condizioni psicofisiche o biologiche dell'organismo, al fine di alterare le prestazioni agonistiche degli atleti ovvero dirette a modificare i risultati dei controlli sul ricorso a tali pratiche. Anche in questo caso la disposizione si applica salvo che il fatto costituisca più grave reato (comma 2). Le pene sono aggravate quando dal fatto deriva un danno per la salute, quanto il fatto è commesso nei confronti di un minorenni o quando il fatto è commesso da un componente o da un dipendente del CONI ovvero di una federazione sportiva nazionale, di una società, di un'associazione o di un ente riconosciuti dal CONI (comma 3). In quest'ultimo caso l'autore dell'illecito è interdetto permanentemente dai suddetti uffici (comma 5). Si prevede poi l'interdizione temporanea dall'esercizio della professione se i reati sono commessi da chi esercita una professione sanitaria (comma 4), nonché la confisca obbligatoria dei farmaci, delle sostanze farmaceutiche e delle altre cose servite o destinate a commettere il reato (comma 6). È infine punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 5.164 a euro 77.468 il commercio illegale di farmaci e sostanze ad effetto dopante. La condotta consiste nello svolgimento di un'attività di commercio avente per oggetto farmaci e sostanze proibite, comprese nelle classi ministeriali, al di fuori dei canali ufficiali, rappresentati da farmacie o altre strutture autorizzate, e quindi illegalmente (comma 7).

Lo schema di decreto inserisce questa fattispecie nel titolo XII del libro secondo del codice penale, dedicato ai delitti contro la persona e, in particolare, tra i delitti contro la vita e l'incolumità individuale, subito dopo la fattispecie di morte o lesioni come conseguenza di altro delitto (articolo 586 del codice penale).

Segnala a tale riguardo che la disposizione di cui al nuovo articolo 586-*bis*, terzo comma, riprendendo l'elenco delle aggravanti, omette nell'aggravante per fatto commesso da componente di associazione o ente riconosciuto dal CONI, il richiamo al medesimo Comitato olimpico nazionale, con la conseguenza di estendere l'aggravante al fatto commesso da qualsiasi componente o dipendente di una società, associazione o ente riconosciuto. Rimette dunque alla valutazione della Commissione l'opportunità di aggiungere, in fine, alla lettera *c*) del terzo comma del citato nuovo articolo 586-*ter*, le parole «dal Comitato olimpico nazionale italiano».

Inoltre, segnala l'esigenza di valutare se, ai fini di una compiuta trasposizione nel codice della previsione normativa di cui al predetto articolo 9 della legge n. 376 del 2000, sia necessario aggiungere, al settimo comma del citato nuovo articolo 586-*bis*, dopo le parole «classi indicate dalle legge», le seguenti: «idonei a modificare le condizioni psicofisiche o biologiche dell'organismo al fine di alterare le prestazioni agonistiche degli atleti ovvero idonei a modificare i risultati dei controlli sull'uso di tali farmaci o sostanze». Questa aggiunta si giustificerebbe in ragione dell'esigenza di tener conto del fatto che l'attuale previsione di cui al citato articolo 9, comma 7, della legge n. 367 del 2000 rinvia non genericamente alla legge, ma alle classi di sostanze dopanti di cui all'articolo 2, comma 1, della medesima legge n. 376.

La lettera *e*) del comma 1 dell'articolo 2 dello schema inserisce nel codice penale, sempre nel titolo XII relativo ai delitti contro la persona, un nuovo capo *I-bis* nel quale sono inseriti i delitti contro la maternità, attualmente previsti dalla legge sull'aborto.

La riforma abroga le disposizioni della legge speciale e inserisce i due delitti agli articoli *593-bis* (interruzione colposa di gravidanza) e *593-ter* (interruzione di gravidanza non consensuale), mantenendo integralmente l'attuale formulazione.

Il comma 2 dell'articolo 2 dello schema, per finalità di coordinamento, interviene sull'articolo *33-bis* del codice di procedura penale in tema di attribuzioni del tribunale in composizione collegiale: la disposizione corregge l'attuale richiamo all'articolo 18 della legge n. 194 con quello all'articolo *593-ter* del codice penale. Il delitto di interruzione di gravidanza non consensuale resta così di competenza del tribunale in composizione collegiale.

La lettera *f*) del comma 1 dell'articolo 2 dello schema riconduce al codice penale i delitti di tratta e commercio di schiavi e di nave destinata alla tratta attualmente previsti dagli articoli 1152 e 1153 del regio decreto n. 327 del 1942, recante il codice della navigazione. Lo schema di decreto inserisce queste due disposizioni nell'articolo 601 del codice penale, al quale vengono aggiunti due commi dopo il secondo.

La lettera *g*) interviene sul delitto di traffico di organi, recentemente introdotto dal legislatore all'articolo *601-bis* del codice penale, per ricondurre a tale disposizione codicistica la fattispecie di traffico di organi destinati ai trapianti di cui all'articolo *22-bis*, comma 1, della legge n. 91 del 1999, che viene riprodotta e contestualmente abrogata ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera *i*) dello schema.

La lettera *h*) inserisce nel codice penale, tra i delitti contro la libertà individuale, una nuova sezione dedicata ai delitti contro l'uguaglianza (sez. *I-bis*), con la quale vengono ricollocate nel codice penale le fattispecie di propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione, attualmente contenute nell'articolo 3 della legge n. 654 del 1975, di ratifica ed esecuzione della Convenzione contro il razzismo adottata dalle Nazioni Unite a New York nel 1966.

Segnala che l'articolo 3 della legge n. 654 del 1975, riprodotto alla citata lettera *h*) del comma 1 dell'articolo 2 dello schema, è stato recentemente modificato dall'articolo 5 del disegno di legge europea 2017 (Atto Camera n. 4505-B) – già oggetto di esame in sede consultiva in Commissione giustizia – che è stato definitivamente approvato dalla Camera ed è in attesa di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Nel rispetto dei principi e criteri di delega il legislatore delegato dovrebbe quindi attentamente valutare le modifiche legislative intercorse nelle more della redazione dello schema di decreto, tenuto conto del fatto che le previsioni inserite nel codice da parte dello schema medesimo sono oggetto di abrogazione ai sensi del successivo articolo 7.

L'articolo 3 dello schema inserisce, nel titolo *VI-bis* relativo ai delitti contro l'ambiente (articoli *452-bis* e seguenti), il delitto di attività organiz-

zate per il traffico illecito di rifiuti (nuovo articolo 452-*quaterdecies*), attualmente previsto dall'articolo 260 del Codice dell'ambiente (decreto legislativo n. 152 del 2006). Il delitto viene inserito tal quale nel codice penale e viene contestualmente coordinato il testo dell'articolo 51, comma 3-*bis*, del codice di procedura penale, per confermare la competenza per le indagini su questo delitto del pubblico ministero presso il tribunale del capoluogo del distretto.

Lo schema non trasferisce nel codice penale gli altri numerosi reati contro l'ambiente contenuti nella legislazione speciale, ritenendo che per lo più si tratti di appendici sanzionatorie di complessi di precetti e procedure analiticamente disciplinate da testi unici o da leggi organiche.

L'articolo 4 sposta all'interno del codice due distinte fattispecie penali, attualmente contemplate dalla normativa antiriciclaggio e dal cosiddetto «decreto-legge Scotti-Martelli» decreto-legge n. 306 del 1992, sul contrasto alla criminalità mafiosa.

In particolare, la lettera *a*) interviene sul titolo VII del libro secondo del codice penale, relativo ai delitti contro la fede pubblica, per inserire nel capo sulla falsità in atti, il delitto di indebito utilizzo e falsificazione di carte di credito e di pagamento, fattispecie ora prevista dall'articolo 55, comma 5, del decreto legislativo n. 231 del 2007 come recentemente riscritto dal decreto legislativo n. 90 del 2017. La riforma inserisce il delitto nel nuovo articolo 493-*ter* del codice penale, nel quale viene descritta la fattispecie penale, prevista la confisca obbligatoria e l'affidamento dei beni sequestrati agli organi di polizia. Le corrispondenti disposizioni vigenti vengono abrogate (vedi articolo 7, lettera *q*), dello schema). La lettera *b*) poi inserisce, sempre nel titolo VII, un nuovo capo III-*bis*, a tutela dell'integrità del sistema finanziario, che riproduce il contenuto del sopra richiamato articolo 12-*quinqüies*.

L'articolo 5 inserisce nel codice penale tre nuovi articoli relativi a circostanze aggravanti e attenuanti da applicare ai delitti di terrorismo e di mafia.

In particolare, la lettera *a*) introduce nella parte generale del codice penale la circostanza aggravante del reato transnazionale, oggi prevista dall'articolo 4 della legge n. 146 del 2006, di ratifica della Convenzione ONU contro il crimine organizzato. La circostanza aggravante è inserita nel nuovo articolo 61-*bis* del codice penale; quanto al divieto di bilanciamento delle circostanze, il codice non rinvia alla legge speciale (articolo 7 del decreto-legge n. 152 del 1991) bensì all'articolo 416-*bis*.1, di nuova introduzione e identico contenuto.

La lettera *b*) riconduce al codice penale le circostanze aggravanti e attenuanti dei delitti di terrorismo, attualmente previste dalla cosiddetta «legge Cossiga» (decreto-legge n. 625 del 1979). Le circostanze del reato vengono inserite nel nuovo articolo 270-*bis*.1 del codice penale, collocato tra i delitti contro la personalità internazionale dello Stato, subito dopo le associazioni con finalità di terrorismo (articolo 270-*bis*). La formulazione delle disposizioni viene integralmente confermata e le previsioni della co-

siddetta «legge Cossiga» vengono contestualmente abrogate (vedi articolo 7, lettera e), dello schema).

La lettera c) inserisce nel codice penale l'articolo 416-*bis*.1, nel quale colloca le circostanze aggravanti e attenuanti dei delitti connessi ad attività mafiose, attualmente previste dal decreto-legge n. 152 del 1991 e conseguentemente abrogate (vedi articolo 7, lettera g) dello schema).

L'articolo 6 inserisce nel codice penale l'articolo 240-*bis*, rubricato «confisca in casi particolari», nel quale viene spostato l'attuale contenuto dell'articolo 12-*sexies* del decreto legge «Scotti-Martelli» (decreto-legge n. 306 del 1992), ovvero la disposizione che, in relazione alla commissione di uno specifico catalogo di reati, prevede le misure di sicurezza patrimoniale della cosiddetta «confisca allargata. Le specifiche disposizioni del decreto relative alla confisca allargata per i reati previsti dal Testo Unico "stupefacenti" e dal Testo Unico "dogane" vengono invece inserite in quei testi normativi attraverso il nuovo articolo 85-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990 e il nuovo articolo 5-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1973. La riforma abroga quindi l'articolo 12-*sexies* (vedi articolo 7, lettera h), dello schema).

Va evidenziato che la confisca in casi particolari di cui al nuovo articolo 240-*bis* del codice penale riprende la formulazione dell'articolo 12-*sexies* previgente rispetto alle modifiche recentemente introdotte dalla legge 17 ottobre 2017, n. 161, di riforma del codice antimafia. A tale riguardo segnala la necessità di coordinare tali previsioni con le modifiche introdotte dalla legge n. 161 del 2017 e con quelle eventualmente in corso di esame, volte – a quanto risulta – a modificare ulteriormente il citato articolo 12-*sexies* al fine di venire incontro ai rilievi del Capo dello Stato contenuti nella lettera di accompagnamento della promulgazione della citata legge n. 161 del 2017.

L'articolo 7, come già evidenziato, abroga le disposizioni delle leggi speciali che sono confluite nel codice penale.

Il successivo articolo 8 prescrive che, dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo, i richiami alle disposizioni abrogate, ovunque presenti nella legislazione, debbano intendersi riferiti alle corrispondenti disposizioni del codice penale, come indicato dalla tabella allegata allo schema di decreto. I richiami all'articolo 12-*sexies* andranno riferiti all'articolo 240-*bis* del codice penale o alle specifiche disposizioni del Testo Unico «stupefacenti» e del Testo Unico «dogane».

L'articolo 9 reca la clausola di invarianza finanziaria.

Il relatore fa infine presente che il testo è molto complesso ed articolato e quindi merita un adeguato approfondimento.

Il senatore CALIENDO (*FI-PdL XVII*) dichiara innanzitutto di apprezzare molto la relazione, estremamente precisa ed argomentata, svolta dal relatore Casson.

Per quanto riguarda la previsione introdotta dall'articolo 2, comma 1, lettera h), dello schema di decreto, ricorda che la Commissione giustizia –

in sede consultiva sul disegno di legge europea 2017, che ha apportato le modifiche segnalate nel corso della relazione del senatore Casson ma non recepite dallo schema – ha espresso profonde perplessità circa il riferimento alla minimizzazione in modo grave dei crimini di cui all'articolo 3, della legge n. 654 del 1975. Allo stesso tempo rileva che il decreto legislativo, per muoversi in conformità con la delega conferita dall'articolo 1, comma 85, lettera q) della legge n. 103 del 2017, non dovrebbe poter introdurre disposizioni penali *ex novo* ovvero sopprimere previsioni attualmente vigenti, potendo invece effettuare solo interventi di coordinamento.

Su un piano più generale ritiene infine che occorra effettuare una verifica puntuale delle disposizioni legislative che non sono state inserite nello schema dalla «Commissione Marasca», al fine di evitare il rischio di interventi disorganici sulla materia penale.

Prende la parola il presidente D'ASCOLA al fine di sottolineare che, durante la discussione in Aula del disegno di legge recante modifiche del codice antimafia (Atto Senato n. 2134), i relatori avevano presentato una proposta emendativa, al fine di reintrodurre, nella nuova formulazione interamente sostitutiva del comma 1 dell'articolo 12-*sexies* citato proposta dal testo allora in esame, le ipotesi di reato inserite nell'articolo 12-*sexies* del decreto-legge n. 306 del 1992 dall'articolo 5 del decreto legislativo n. 202 del 29 ottobre 2016, che ha dato attuazione alla direttiva 2014/42/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 3 aprile 2014 relativa «al congelamento e alla confisca dei beni strumentali e dei proventi da reato dell'Unione europea». Tale esigenza di coordinamento è stata poi fatta oggetto di rilievi da parte del Capo dello Stato nella lettera, indirizzata al Presidente del Consiglio dei ministri, che ha accompagnato la promulgazione della legge n. 161 del 2017. Ricorda, per onore di verità, che quell'emendamento fu poi ritirato dai relatori a seguito di un parere contrario della 5^a Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, espresso nella seduta della Commissione medesima del 20 giugno 2017.

Sotto un profilo più generale segnala infine l'esigenza di valutare adeguatamente l'impatto delle previsioni inserite nel codice penale dallo schema di decreto in oggetto, al fine di evitare problemi di collocazione sistematica di tali previsioni rispetto ai principi che informano il codice penale.

Il senatore LUMIA (PD) esprime innanzitutto apprezzamento in ordine all'impostazione di fondo sottesa allo schema di decreto che, introducendo disposizioni attuative del principio della riserva di codice nella materia penale, assicura garanzie di sistematicità e chiarezza normativa in un ambito, come quello penalistico, nel quale queste esigenze sono costituzionalmente prescritte. Ritiene che, in sede di espressione del parere, la Commissione debba svolgere un attento esame volto a verificare la eventuale sussistenza di scostamenti rispetto alle previsioni attualmente vigenti.

Ringrazia il presidente D'Ascola per aver ricordato che, sul disegno di legge recante modifiche al codice antimafia (Atto Senato n. 2134), in-

sieme al senatore Pagliari, aveva presentato una proposta emendativa che avrebbe consentito di evitare la sussistenza di profili di criticità poi puntualmente sollevati dal Capo dello Stato nella citata lettera di accompagnamento alla promulgazione della legge n. 161 del 2017.

Dopo che il senatore GIOVANARDI (*FL (Id-PL, PLI)*) ha ricordato le perplessità da lui a suo tempo espresse sulle modifiche introdotte all'articolo 3 della legge n. 654 del 1975 ad opera dell'articolo 5 del disegno di legge europea 2017, prende la parola il RELATORE per sottolineare che, in questa sede, la Commissione giustizia è chiamata ad esprimere un parere che deve necessariamente tener conto dei ristretti limiti entro i quali il legislatore delegato è chiamato ad intervenire ai sensi dell'articolo 1, comma 85, lettera *q*), della legge n. 103 del 2017. A tale riguardo concorda con le considerazioni testé svolte dal senatore Lumia, circa la necessità di evitare interventi che non siano di stretto coordinamento con le disposizioni attualmente vigenti, al di là delle considerazioni di merito circa la opportunità delle modifiche nel frattempo intercorse.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(2900) Deputati FIANO ed altri. – *Introduzione dell'articolo 293-bis del codice penale, concernente il reato di propaganda del regime fascista e nazifascista, e modifica all'articolo 5 della legge 20 giugno 1952, n. 645, approvato dalla Camera dei deputati*

(2213) Mara VALDINOSI ed altri. – *Modifiche alla legge 20 giugno 1952, n. 645, sulla produzione, distribuzione, diffusione e vendita di beni mobili raffiguranti immagini o simbologie del disciolto partito fascista*

(Esame congiunto e rinvio)

Il relatore, senatore PAGLIARI (*PD*), illustra congiuntamente i disegni di legge all'esame, soffermandosi in primo luogo sul disegno di legge n. 2900, a prima firma del senatore Fiano, approvato dalla Camera dei deputati, che mira ad introdurre nel codice penale una nuova fattispecie relativa al reato di propaganda del regime fascista e nazifascista. Esso si compone di un articolo unico. Al primo comma si introduce nel codice penale un nuovo articolo 293-*bis* ai sensi del quale viene punito con la reclusione da sei mesi a due anni, salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque propaganda i contenuti propri del partito fascista o del partito nazionalsocialista tedesco, ovvero dei relativi metodi sovversivi del sistema democratico, anche attraverso la produzione, distribuzione, diffusione o vendita di beni raffiguranti persone, immagini o simboli a essi chiaramente riferiti, ovvero ne fa comunque propaganda richiamandone pubblicamente la simbologia o la gestualità. Viene altresì previsto che la pena sia aumentata di un terzo se il fatto è commesso attraverso strumenti telematici o informatici.

Al comma 2 viene quindi apportata una conseguente modifica all'articolo 5 della legge 20 giugno 1952, n. 645 (cosiddetta legge «Scelba»).

Il relatore passa poi ad illustrare il disegno di legge n. 2213, di iniziativa della senatrice Valdinosi ed altri, composto di due articoli, che si pone l'obiettivo di apportare alcune integrazioni alla citata legge Scelba – che in attuazione della XII disposizione transitoria della Costituzione vieta la riorganizzazione sotto qualsiasi forma del disciolto partito fascista – introducendo un nuovo comma all'articolo 4 che punisce l'apologia del fascismo.

Il primo comma, attualmente vigente, prevede che «Chiunque fa propaganda per la costituzione di una associazione, di un movimento o di un gruppo avente le caratteristiche e perseguente le finalità indicate nell'articolo 1 è punito con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa da euro 206 a euro 516».

Con la prima modifica proposta dall'articolo 1 del disegno di legge si sancisce che è assoggettato alla stessa pena «chiunque produce, distribuisce, diffonde o vende, direttamente o con qualsiasi modalità, anche telematica, beni mobili raffiguranti immagini o simboli che si richiamano univocamente all'ideologia fascista o nazifascista ovvero ad associazioni, movimenti o gruppi aventi le caratteristiche e perseguiti le finalità indicate nell'articolo 1».

Con una seconda modifica, si richiama invece l'ordine di rimozione dalla rete del contenuto illecito nel caso in cui la vendita sia fatta o propagandata via *web*, sul modello di quanto disposto dal decreto-legge n. 7 del 2015, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 43 del 2015, in materia di terrorismo.

L'articolo 2 reca disposizioni sull'entrata in vigore del provvedimento.

Il seguito dell'esame congiunto è, quindi, rinviato.

(2932) Francesca PUGLISI ed altri. – Disposizioni in materia di esclusione degli atti persecutori di cui all'articolo 612-bis del codice penale dall'estinzione del reato per condotte riparatorie di cui all'articolo 162-ter

(Esame e rinvio)

Il senatore LUMIA (PD) illustra il disegno di legge in titolo, che è volto ad aggiungere all'articolo 162-ter del codice penale un ulteriore comma volto ad escludere dall'ambito di applicazione della disposizione citata, recante estinzione del reato per condotte riparatorie, le ipotesi di atti persecutori di cui all'articolo 612-bis del codice penale. Ricorda che sull'opportunità di inserire una siffatta previsione nell'ordinamento vigente si è ormai registrato un ampio e trasversale consenso e che appare improcrastinabile che ciò avvenga entro la fine della legislatura. A tale riguardo segnala che non è escluso che questa previsione possa essere eventualmente inserita nel corso dell'esame da parte della Commissione bilan-

cio del disegno di legge n. 2942, di conversione del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili (c.d. «decreto legge fiscale»).

Il senatore CALIENDO (*FI-PdL XVII*) ritiene improprio il modo di legiferare della maggioranza e ricorda che l'inserimento di una previsione analoga nell'articolo 162-*ter* del codice penale è stata proposta da tempo dall'opposizione. Basti pensare alla proposta di legge n. 4606, di iniziativa dell'onorevole Carfagna, pendente alla Camera fin dal 28 luglio 2017, recante modifica all'articolo 162-*ter* del codice penale, in materia di estinzione del reato per condotte riparatorie. In secondo luogo segnala l'opportunità di verificare se siano individuabili altre fattispecie criminose meritevoli di essere escluse dall'ambito di applicazione della disposizione recata dal citato articolo 162-*ter* del codice penale alla stessa stregua del reato di atti persecutori di cui all'articolo 612-*bis* del codice medesimo. Questo al fine di evitare interventi disorganici e rapsodici in una materia così delicata.

Il senatore LO GIUDICE (*PD*) tiene a precisare che l'inserimento di una previsione quale quella contenuta nel disegno di legge in titolo era stato da tempo indicato come prioritario anche da membri della maggioranza, come ad esempio la senatrice Puglisi. Ritiene dunque essenziale che un siffatto intervento normativo, sul quale tra l'altro si registra una convergenza ampia e trasversale, debba essere effettuato quanto prima e comunque entro la fine della corrente legislatura.

Dopo un breve intervento del senatore GIOVANARDI (*FL (Id-PL, PLI)*) – teso a sottolineare che la formulazione dell'articolo 162-*ter* del codice penale non prevede alcun automatismo tra l'offerta da parte dell'imputato di una somma di denaro a titolo di risarcimento o di riparazione e la declaratoria di estinzione del reato da parte del giudice – prende la parola il presidente D'ASCOLA per precisare che l'articolo 162-*ter* del codice penale – come introdotto dall'articolo 1, comma 1, della legge n. 103 del 2017 – prevede che, nei casi di procedibilità a querela soggetta a remissione, è il giudice a dover dichiarare estinto il reato, una volta sentite le parti e la persona offesa, qualora apprezzi che l'imputato abbia riparato interamente, entro il termine massimo della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, il danno cagionato dal reato, mediante le restituzioni o il risarcimento, ed abbia eliminato, ove possibile, le conseguenze dannose o pericolose del reato.

Nessun altro chiedendo di intervenire, il seguito dell'esame è quindi rinviato.

INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO

Il presidente D'ASCOLA comunica che l'ordine del giorno della Commissione è integrato, a partire dalla seduta già convocata per domani, con l'esame in sede consultiva dell'atto del Governo n. 472.

La seduta termina alle ore 16,15.

BILANCIO (5^a)

Martedì 14 novembre 2017

Plenaria

826^a Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
TONINI

Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Morando.

La seduta inizia alle ore 9,20.

IN SEDE REFERENTE

(2942) Conversione in legge del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana di ieri.

Il presidente TONINI avverte che sono stati presentati subemendamenti agli emendamenti 6.1200, 7.0.1100, 17.0.1000, pubblicati in allegato. Comunica inoltre che sono pervenute proposte di coordinamento, anch'esse pubblicate in allegato.

Avverte infine che il relatore ha testé presentato alcune riformulazioni di emendamenti, in distribuzione, che saranno discusse in relazione ai singoli emendamenti da riformulare. Si riprende l'esame dei restanti emendamenti a partire dall'articolo 1 del decreto-legge.

Il senatore CERONI (*FI-PdL XVII*) in ordine al complesso emendamento del Governo 2.0.1000, recante ulteriori misure a favore delle popolazioni colpite da eventi sismici, chiede delucidazioni in vista della presentazione dei subemendamenti, per i quali è già stato fissato il termine per oggi alle ore 13.

Il presidente TONINI precisa che il relatore provvederà ad illustrare nel dettaglio il predetto emendamento.

Il vice ministro MORANDO informa la Commissione che il Governo intende presentare un emendamento all'articolo 1 del disegno di legge di conversione del decreto-legge in esame, contenente delle modifiche alle disposizioni di natura contabile di cui alla legge n. 89 del 2014, concernenti, a vario titolo, le proroghe dei termini entro i quali possono essere adottati i decreti correttivi in materia di gestione del bilancio per il potenziamento del bilancio di cassa, ovvero il completamento della riforma della struttura del bilancio nonché, il testo unico delle disposizioni in materia di contabilità di Stato e in materia di tesoreria. Fa presente che la proposta in esame trae origine da esigenze tecniche della Ragioneria generale dello Stato. In ogni caso il Governo si riserva di presentare l'emendamento in questione solo dopo che tutti i gruppi parlamentari ne abbiano vagliato il testo, e dopo che avranno manifestato, in sostanza, il proprio assenso.

La senatrice BULGARELLI (M5S) esprime delle perplessità sulla procedura indicata per la presentazione dell'emendamento in questione.

Il senatore SPOSETTI (PD), pur non manifestando contrarietà alla proposta in questione, osserva che si può ovviare alla correzione della delega con la delegificazione.

Il viceministro MORANDO replica che non si può far luogo alla delegificazione nel caso di specie.

Nel mentre, PRESIDENTE avverte che l'esame del disegno di legge in titolo riprende dagli emendamenti accantonati per i diversi articoli per medesimo disegno di legge.

La senatrice BULGARELLI (M5S), intervenendo sull'ordine dei lavori e, concordando con le osservazioni del senatore Ceroni, chiede che il relatore indichi quali emendamenti risulterebbero assorbiti a seguito del nuovo emendamento del Governo 2.0.1000, in materia di eventi sismici, affinché sia più agevole la formulazione e la presentazione dei subemendamenti a quest'ultimo, ricordando che il termine è fissato per oggi alle ore 13.

Con riferimento alla questione degli emendamenti assorbiti dalla proposta del Governo sugli eventi sismici, il RELATORE propone che si concluda l'esame degli emendamenti accantonati dell'articolo 1 per poi affrontare il problema *de qua*.

Con riferimento all'articolo 1, il RELATORE esprime parere contrario sugli emendamenti 1.63, 1.64, 1.65, 1.66, 1.67, 1.68 e 1.69 di contenuto analogo.

Il rappresentante del GOVERNO esprime parere conforme.

Dopo che è stato ritirato l'emendamento 1.63, posti separatamente ai voti, gli emendamenti da 1.64 a 1.69 risultano respinti.

Il PRESIDENTE propone una breve sospensione della seduta.

La seduta sospesa alle ore 10, riprende alle ore 10,25.

Prima di proseguire con l'esame degli emendamenti relativi all'articolo 1, il RELATORE ritiene opportuno, alla luce delle sollecitazioni che gli sono giunte da varie parti politiche, indicare gli emendamenti che risulterebbero assorbiti dall'approvazione dell'emendamento 2.0.1000 presentato dal Governo in materia di calamità naturali. In particolare potrebbero essere assorbiti gli emendamenti 2.30, 2.39, 2.59, 2.60, 2.66, 2.67, 2.68, 2.69, 2.75, 2.79, 2.80, 2.82, 2.85, 2.89, 2.90, 2.91, 2.96, 2.99, 2.102, 2.104, 2.105, 2.106, 2.108, 2.115, 2.119, 2.123 e 2.126.

La senatrice BULGARELLI (*M5S*), alla luce di un siffatto impatto dell'emendamento governativo 2.0.1000, chiede che sia posticipato al pomeriggio il termine per la presentazione dei relativi subemendamenti.

Il PRESIDENTE, con l'assenso dei diversi Gruppi parlamentari, stabilisce che il predetto termine è prorogato dalle ore 13 alle ore 15 di oggi.

Non avendo i rappresentanti di tutti i Gruppi parlamentari manifestato opposizione alla proposta illustrata dal rappresentante del Governo concernente la proroga dei termini per l'emanazione dei decreti correttivi in ordine alla riforma della struttura del bilancio, il vice ministro Morando presenta l'emendamento X1.1500 (pubblicato in allegato al resoconto) in relazione al quale viene fissato il termine per la presentazione dei subemendamenti alle ore 15 di oggi.

La Commissione conviene.

Si riprende quindi l'esame degli emendamenti con la proposta 1.81 (testo 2) sulla quale il RELATORE esprime parere favorevole osservando tuttavia che il testo in esame è sostanzialmente assorbito dall'emendamento 19.079 – 19.081 – 19.082 (testo 2) sul quale pure il parere è favorevole. Pertanto l'emendamento 1.81 (testo 2) risulterebbe assorbito dall'approvazione della proposta citata.

Il rappresentante del GOVERNO esprime parere conforme.

Il senatore MILO (*ALA-SCCLP*), primo firmatario dell'emendamento 1.81 (testo 2) chiede tuttavia che sia messo ai voti quest'ultimo nel testo riferito all'emendamento 19.0.79 – 19.0.81 – 19.0.82 (testo 2).

Concorda il rappresentante del GOVERNO e il RELATORE, l'emendamento 1.81 testo 2 – 19.0.79 – 19.0.81 – 19.0.82 (testo 2) posto ai voti è approvato.

Con riferimento all'emendamento 1.0.17 (testo 2) il RELATORE e il rappresentante del GOVERNO formulano un invito al ritiro. L'emendamento in questione è ritirato dai proponenti.

La Commissione, con unica votazione respinge tutti i restanti emendamenti riferiti all'articolo 1.

Si passa quindi all'esame dei restanti emendamenti riferiti all'articolo 3.

Il RELATORE e il rappresentante del GOVERNO formulano un invito al ritiro, esprimendo altrimenti un parere contrario, per gli emendamenti 3.20 e 3.21 che risultano infine ritirati dai proponenti.

Sull'emendamento 3.0.4 il RELATORE formula un invito al ritiro esprimendo altrimenti un parere contrario. Il parere del Governo è conforme. L'emendamento 3.0.4 è quindi ritirato.

Resta invece accantonato l'emendamento 3.0.5 su proposta del RELATORE.

La Commissione, con unica votazione respinge tutti i restanti emendamenti riferiti all'articolo 3.

Passando ai restanti emendamenti riferiti all'articolo 4, il parere del RELATORE e del Rappresentante del GOVERNO è favorevole l'emendamento 4.9 che, posto ai voti, risulta approvato.

Previo parere favorevole del RELATORE e del GOVERNO, risulta altresì approvato l'emendamento 4.11.

La Commissione, con unica votazione respinge tutti i restanti emendamenti riferiti all'articolo 4.

Con riferimento ai restanti emendamenti riferiti all'articolo 5, il RELATORE e il GOVERNO chiedono che resti accantonato l'emendamento 5.0.2 mentre, formulano un invito al ritiro, ovvero esprimono parere contrario, sull'emendamento 5.0.11. Quest'ultimo, messo in votazione, risulta respinto.

Previo parere favorevole del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO risulta poi approvato l'emendamento 5.0.13 (testo 2) come riformulato dal proponente su proposta del relatore.

Su invito del RELATORE e del GOVERNO viene invece ritirato l'emendamento 5.0.14. Sono altresì ritirati gli emendamenti 5.0.20, 5.0.22, 5.0.23, 5.0.24, 5.0.26 e 5.0.29.

Previo parere contrario del RELATORE e del GOVERNO, sono ritirati gli emendamenti 5.0.30 e 5.0.31; risulta altresì respinto l'emendamento 5.0.34.

Viene quindi esaminata la riformulazione del RELATORE per l'emendamento 5.0.35, in ordine alla quale il GOVERNO esprime parere favorevole. L'emendamento 5.0.35 (testo 2), (pubblicato in allegato) riformulato dai proponenti, posto in votazione risulta approvato.

Con il parere favorevole del RELATORE e del GOVERNO risulta altresì approvato l'emendamento 5.0.37.

Accogliendo l'invito del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, il senatore SANTINI (*PD*) ritira l'emendamento 5.0.46. Sono altresì ritirati gli emendamenti 5.0.62 e 5.0.65.

La Commissione, con unica votazione respinge tutti i restanti emendamenti riferiti all'articolo 5.

Con riferimento alle restanti proposte emendative all'articolo 6, il RELATORE e il rappresentante del GOVERNO esprimono un orientamento favorevole per gli emendamenti di analogo contenuto 6.7, 6.8 e 6.11 i quali, posti congiuntamente ai voti, risultano approvati.

Risulta invece respinto l'emendamento 6.10 sul quale sia il RELATORE che il rappresentante del GOVERNO hanno espresso un parere contrario.

La Commissione, con unica votazione respinge tutti i restanti emendamenti riferiti all'articolo 6.

Si passa quindi all'esame dei restanti emendamenti riferiti all'articolo 7.

Accogliendo una proposta del RELATORE, i presentatori riformulano gli emendamenti 7.9, 7.10, 7.11, 7.12 e 7.13 (7.9 (testo 2), 7.10 (testo 2), 7.11 (testo 2), 7.12 (testo 2) e 7.13 (testo 2), (pubblicati in allegato).

Il senatore MILO (*ALA-SCCLP*) preannuncia un voto contrario, in quanto gli emendamenti riformulati, di identico tenore, si preoccupereb-

bero di regolarizzare del personale che ha lavorato per soli 20 giorni nel corso dell'anno trascurando, per contro, altre categorie similari che versano da anni in condizioni di precariato.

Il senatore GUALDANI (*AP-CpE-NCD*) osserva che misure come quella recata dalle proposte in esame potrebbero essere meglio approfondite nell'ambito del disegno di legge di bilancio.

Il presidente TONINI replica al senatore Gualdani, osservando che gli emendamenti intervengono su di uno specifico articolo del decreto-legge, non introducendo, pertanto, ulteriori articoli aggiuntivi suscettibili di essere esaminati separatamente.

Previo parere favorevole del RELATORE e del vice ministro MORANDO, la Commissione approva infine gli emendamenti 7.9 (testo 2), 7.10 (testo 2), 7.11 (testo 2), 7.12 (testo 2) e 7.13 (testo 2), di identico contenuto.

Il RELATORE e il vice ministro MORANDO esprimono parere contrario sull'emendamento 7.19.

Il senatore GASPARRI (*FI-PdL XVII*) dissente dagli orientamenti espressi, invitando il relatore e il rappresentante del Governo a meglio approfondire i contenuti della proposta.

replica a sua volta il vice ministro MORANDO, precisando che – stando a quanto riferito dal Ministero della difesa – l'Agenzia industrie difesa verserebbe in una situazione di indebitamento. Conseguentemente, la copertura finanziaria predisposta dall'emendamento risulta non adeguata ed è pertanto impossibile, per il Governo, in assenza di una specifica relazione tecnica sul punto, pronunciarsi favorevolmente.

Posto ai voti, l'emendamento 7.19 viene quindi respinto dalla Commissione.

Con riferimento alla proposta 7.27 (testo 2), il vice ministro MORANDO precisa che, ancorché la volontà del Governo sia quella di pervenire all'approvazione della proposta, sussistono ancora delle problematiche da approfondire. L'emendamento, infatti, reca una copertura finanziaria che insiste non solo sulla Difesa ma anche su altre amministrazioni dello Stato, da verificare tramite apposita relazione tecnica. Propone pertanto di mantenere l'accantonamento dell'emendamento.

La Commissione delibera quindi di mantenere l'accantonamento della proposta 7.27 (testo 2).

Il RELATORE esprime parere contrario sull'emendamento 7.31.

Il senatore GASPARRI (*FI-PdL XVII*) dissente dall'orientamento del relatore, osservando che la misura proposta dall'emendamento a sua firma appare necessitata, in quanto volta a retribuire degli straordinari già effettuati dal personale delle Forze di polizia. Invita quindi la Commissione a considerare la possibilità di mantenere l'accantonamento della proposta.

Il vice ministro MORANDO, nel pronunciarsi in senso non ostativo all'accantonamento, osserva che le risorse finanziarie impegnate dall'emendamento appaiono comunque insufficienti in relazione alle finalità.

Replica il senatore GASPARRI (*FI-PdL XVII*), rilevando che si potrebbero effettuare ulteriori approfondimenti al fine di reperire le necessarie risorse, stante la particolare delicatezza della tematica.

Su quanto appena osservato dal rappresentante del Governo si pone problematicamente anche la senatrice RICCHIUTI (*Art.1-MDP*).

Il vice ministro MORANDO ribadisce che non è possibile, per il Governo, pronunciarsi favorevolmente sino a quando la copertura delle misure recate dall'emendamento non sia adeguata.

La Commissione delibera infine di mantenere l'accantonamento dell'emendamento 7.31.

Su proposta del RELATORE, resta accantonato anche l'emendamento 7.32.

Successivamente, previo parere contrario del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, la Commissione respinge, con separate votazioni, gli emendamenti 7.33 e 7.34.

L'emendamento 7.35 risulta quindi ritirato dai proponenti.

Dopo il parere contrario espresso dal RELATORE e dal rappresentante del GOVERNO, il senatore SANTINI (*PD*) fa proprie le proposte 7.0.12 e 7.0.13, dichiarando di ritirarle.

Stante l'assenza dei proponenti, l'emendamento 7.0.14 viene invece dichiarato decaduto.

La Commissione, con unica votazione respinge tutti i restanti emendamenti riferiti all'articolo 7.

Si passa quindi all'esame dei restanti emendamenti riferiti all'articolo 8.

Accogliendo una proposta del RELATORE, il senatore SANTINI (*PD*) riformula l'emendamento 8.0.11 (testo 2) (pubblicato in allegato).

Posto ai voti, l'emendamento 8.0.11 (testo 2), viene quindi approvato dalla Commissione.

Il senatore GUALDANI (*AP-CpE-NCD*) ritira gli emendamenti 8.0.12 e 8.0.13.

Previo parere contrario del RELATORE e del vice ministro MORANDO, risultano inoltre ritirati dai rispettivi proponenti gli emendamenti 8.0.25, 8.0.27 e 8.0.28.

Il RELATORE esprime parere contrario sull'emendamento 8.0.32, invitando il presentatore al ritiro, osservando che le problematiche ad esso sottese sono già affrontate in uno specifico disegno di legge (recante delle deleghe al Governo), già approvato dalla Camera dei deputati e attualmente all'esame del Senato.

Il vice ministro MORANDO precisa che sulla questione delle concessioni demaniali (sulle quali la normativa europea impone l'effettuazione di una gara), era stata aperta, da parte dei competenti organi dell'Unione europea, una procedura di infrazione, poi sospesa, sulla base di un accordo tacito, nelle more della conclusione dell'*iter* del disegno di legge delega attualmente all'esame del Senato.

Qualora, tuttavia, si pervenisse all'approvazione di emendamenti volti a fissare delle date in contrasto con quanto previsto dalla normativa europea, ciò provocherebbe, paradossalmente, la riapertura della procedura di infrazione stessa, con effetti negativi facilmente prevedibili. Il Governo, peraltro, si sta sforzando di pervenire a una soluzione accettabile, soprattutto con riferimento alla questione degli investimenti non ammortizzati.

Il senatore GUALDANI (*AP-CpE-NCD*), esprime apprezzamento per gli sforzi profusi dal Governo sulla delicata tematica delle concessioni demaniali. Ritira quindi l'emendamento 8.0.32.

Si pone invece problematicamente il senatore SPOSETTI (*PD*), osservando che le pratiche si sarebbero dovute concludere già alla fine del 2016.

Il vice ministro MORANDO ricorda che, come precedentemente osservato, sussiste, allo stato dei fatti, un tacito accordo con gli organismi europei, nelle more dell'*iter* del disegno di legge delega prima citato.

Il senatore SPOSETTI (*PD*) obietta che, stante l'imminente fine della legislatura, appare difficile che il provvedimento in questione possa giungere alla conclusione del proprio *iter*. La problematica resterebbe, pertanto, aperta.

Il vice ministro MORANDO osserva che non appare comunque opportuna l'approvazione di emendamenti volti a fissare date precise, considerato che il testo del disegno di legge all'esame del Senato considera un arco temporale ancora più ampio.

La Commissione, con unica votazione respinge tutti i restanti emendamenti riferiti all'articolo 8.

Si passa quindi all'esame dei restanti emendamenti riferiti all'articolo 9.

Previo parere favorevole del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, la Commissione approva quindi le proposte 9.0.3, 9.0.4, 9.0.5 e 9.0.6, di identico tenore e respinge tutti i restanti emendamenti all'articolo 9.

Si passa quindi all'esame dei restanti emendamenti riferiti all'articolo 11.

Su proposta del RELATORE, resta accantonato l'emendamento 11.0.20.

Preso atto del parere contrario del RELATORE, la senatrice VICARI (*AP-CpE-NCD*) ritira quindi le proposte 11.0.21 e 11.0.22.

Preso atto dei pareri contrari del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, i senatori GUALDANI (*AP-CpE-NCD*) e SANTINI (*PD*) ritirano gli emendamenti 11.0.27 e 11.0.28.

Con riferimento alla proposta 11.0.29 il vice ministro MORANDO, osserva che il Governo potrebbe esprimere un orientamento favorevole qualora fossero soppresses le parole da «e depositato» fino a «al presente comma». Laddove, infatti, sarebbe più che auspicabile il ricorso alla firma digitale per la sottoscrizione degli atti di natura fiscale nell'ambito delle semplificazioni e della riduzione dei costi di impresa, la procedura che impone il deposito dei medesimi atti presso il registro delle imprese nel termine di 30 giorni appare problematica.

Su proposta del RELATORE, la Commissione delibera quindi di mantenere l'accantonamento dell'emendamento 11.0.29, al fine di consentire ai presentatori di valutare la proposta del rappresentante del Governo.

Risultano tecnicamente respinti, ovvero decaduti, ovvero assorbiti tutti i restanti emendamenti riferiti all'articolo 11.

Si passa quindi all'esame dei restanti emendamenti riferiti all'articolo 12.

Su proposta del RELATORE, resta accantonato l'emendamento 12.3 (testo 2).

Accogliendo una proposta del RELATORE, il senatore SANTINI (*PD*) riformula l'emendamento 12.4 in un testo 2, (pubblicato in allegato).

Il vice ministro MORANDO propone di accantonare la proposta, al fine di effettuare ulteriori verifiche.

La Commissione delibera l'accantonamento dell'emendamento 12.4 (testo 2).

Accogliendo una proposta del RELATORE, il senatore SANTINI (*PD*) riformula l'emendamento 12.0.2 (12.0.2 (testo 2), pubblicato in allegato).

La proposta 12.0.2 (testo 2), viene quindi posta ai voti ed approvata dalla Commissione.

Sono infine respinti tutti i restanti emendamenti all'articolo 12.

Si passa quindi all'esame dei restanti emendamenti riferiti all'articolo 13.

Su proposta del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, restano invece accantonati gli emendamenti 13.9, 13.0.1 (testo 2) e 13.0.5.

Accogliendo una proposta del RELATORE, i presentatori riformulano l'emendamento 13.0.7 (testo 3) in un testo 4, (pubblicato in allegato).

Posto ai voti, l'emendamento 13.0.7 (testo 4) viene quindi approvato.

Sono infine respinti tutti i restanti emendamenti all'articolo 13 nonché all'articolo 14.

Si passa quindi all'esame dei restanti emendamenti riferiti all'articolo 15.

Su proposta del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, resta accantonato l'emendamento 15.0.7.

Stante l'assenza dei proponenti nonché il parere contrario del RELATORE, il senatore SANTINI (*PD*) fa proprio l'emendamento 15.0.11, e lo ritira.

Successivamente, previo parere contrario del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, la Commissione respinge, con distinte votazioni, le proposte 15.0.14, 15.0.15 e 15.0.16.

Accogliendo una proposta del RELATORE il senatore URAS (*Misto-Misto-CP-S*) riformula l'emendamento 15.0.21 in un testo 2, (pubblicato in allegato).

L'emendamento 15.0.21 (testo 2), è quindi posto ai voti ed approvato.

Previo parere contrario del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO la Commissione respinge l'emendamento 15.0.25, mentre la proposta 15.0.26 viene ritirata dai proponenti.

La senatrice COMAROLI (*LN-Aut*) presenta una riformulazione dell'emendamento 15.0.27 in un testo 2, (pubblicata in allegato).

Su proposta del RELATORE, la Commissione dispone l'accantonamento dell'emendamento 15.0.27 (testo 2).

La Commissione, con unica votazione respinge tutti i restanti emendamenti riferiti all'articolo 15.

Si passa quindi all'esame dei restanti emendamenti all'articolo 16.

Previo parere favorevole del RELATORE e del vice ministro MORANDO, la Commissione approva la proposta 16.12.

Interviene, sull'ordine dei lavori, la senatrice RICCHIUTI (*Art.1-MDP*), ponendosi problematicamente sulla possibilità di trasferire, per il tramite di una semplice figura amministrativa, fondi e risorse dalla vecchia Croce Rossa italiana, ente statale, alla nuova figura privatistica che dovrebbe sostituirla.

Il vice ministro MORANDO osserva che la privatizzazione della Croce Rossa era necessaria in quanto l'Italia era l'unico Paese nel quale tale organismo si configurava come ente pubblico, contravvenendo al principio, ben solidificato in ambito internazionale, secondo il quale la Croce Rossa non deve dipendere da nessun governo. La riforma, tuttavia, impone, nei fatti, di provvedere anche al progressivo trasferimento dei fondi e delle risorse al nuovo ente privatistico e sotto questo aspetto il decreto-legge all'esame della Commissione provvede in maniera coerente, nel rispetto della legislazione in vigore.

Il presidente TONINI si sofferma, incidentalmente, sui riconoscimenti ottenuti, in ambito internazionale, dal presidente della Croce Rossa.

La Commissione, con unica votazione respinge tutti i restanti emendamenti riferiti all'articolo 16.

Si passa ai restanti emendamenti riferiti agli articoli 17 e 18.

Su proposta del RELATORE, resta accantonato l'emendamento 17.8.

Accogliendo una proposta del RELATORE, il senatore SANTINI (PD) facendolo proprio riformula l'emendamento 17.14 in un testo 2, (pubblicato in allegato).

L'emendamento 17.14 (testo 2), viene quindi posto ai voti e approvato dalla Commissione.

Preso atto dell'avviso contrario del RELATORE e del vice ministro MORANDO, i senatori SANTINI (PD) e VACCARI (PD) ritirano, rispettivamente, le proposte 18.11 e 18.17.

Risulta altresì ritirato dai presentatori l'emendamento 18.0.1.

Accogliendo una proposta del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, i presentatori riformulano l'emendamento 18.0.6 (testo 2) in un testo 3, (pubblicato in allegato).

I senatori ZELLER (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE), BERGER (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE), FRAVEZZI (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE), LANIECE (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE), BARANI (ALA-SCCLP) e Magda Angela ZANONI (PD) aggiungono la propria firma all'emendamento 18.0.6 (testo 3).

Posto ai voti, l'emendamento 18.0.6 (testo 3), risulta infine approvato.

Risultano tecnicamente respinti, ovvero decaduti, ovvero assorbiti tutti i restanti emendamenti riferiti agli articoli 17 e 18.

Si pasa infine ai restanti emendamenti riferiti agli articoli 19 e 20.

Il RELATORE esprime parere contrario sulle proposte 19.14, 19.15, 19.16, 19.17, 19.18 e 19.19.

Si associa il vice ministro MORANDO, osservando che sulla materia trattata incide profondamente la nuova disciplina europea che, all'interno dell'ordinamento italiano, comporterà la fine del monopolio della SIAE nella tutela del diritto d'autore, sostituito da un regime pluralistico. Tenuto conto della particolare portata innovativa della nuova disciplina, sarebbe pertanto opportuno, a suo avviso, che le predette proposte fossero ritirate.

Il PRESIDENTE osserva che i contenuti degli emendamenti potrebbero anche essere recepiti in appositi ordini del giorno.

Concorda il vice ministro MORANDO, osservando che il recepimento del contenuto degli emendamenti in atti di indirizzo consentirebbe senz'altro al Governo di poter procedere con maggiore flessibilità.

Posto ai voti, l'emendamento 19.14 viene respinto dalla Commissione.

La senatrice VICARI (*AP-CpE-NCD*) aggiunge la propria firma all'emendamento 19.15, dichiarando di ritirarlo e preannunciando la presentazione di un ordine del giorno volto a recepirne il contenuto.

Con distinte votazioni, vengono quindi respinti gli emendamenti 19.16, 19.17, 19.18 e 19.19.

Accogliendo una proposta del vice ministro MORANDO, resta accantonato l'emendamento 19.0.38.

Accogliendo una proposta del RELATORE, i presentatori riformulano gli emendamenti 19.0.41, 19.0.42 e 19.0.43 (19.0.41 (testo 2), 19.0.42 (testo 2) e 19.0.43 (testo 2), pubblicati in allegato).

Posti congiuntamente ai voti, gli emendamenti 19.0.41 (testo 2), 19.0.42 (testo 2) e 19.0.43 (testo 2), di identico contenuto, vengono approvati dalla Commissione.

Il vice ministro MORANDO invita la Commissione a mantenere l'accantonamento dell'emendamento 19.0.48, al fine di consentire ulteriori approfondimenti sul comma 7 dell'articolo da esso introdotto.

Il relatore LAI (*PD*) propone quindi di mantenere l'accantonamento dell'emendamento 19.0.55

La Commissione conviene, e gli emendamenti 19.0.48 e 19.0.55 restano pertanto accantonati.

Accogliendo una proposta del RELATORE, la senatrice VICARI (*AP-CpE-NCD*) riformula l'emendamento 19.0.62 (19.0.62 (testo 2), pubblicato in allegato).

Il senatore GUALDANI (*AP-CpE-NCD*) si pone problematicamente sui contenuti della nuova proposta, che, pur motivata dal giusto fine di contrastare l'evasione fiscale, potrebbe tuttavia risultare penalizzate per molte attività. Invita inoltre la Commissione a considerare le note critiche espresse da Confindustria sul punto.

Posto ai voti, l'emendamento 19.0.62 (testo 2), viene approvato dalla Commissione.

Preso atto dell'avviso contrario del RELATORE, il senatore MOSCARDELLI (*PD*) ritira invece la proposta 19.0.69.

Previo parere favorevole del relatore LAI (*PD*) e del vice ministro MORANDO, la Commissione approva l'emendamento 19.0.75.

Viene invece mantenuto l'accantonamento della proposta 19.0.77.

Stante l'avviso contrario del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, il senatore SANTINI (*PD*) ritira l'emendamento 19.0.89 dopo averlo sottoscritto.

Con riferimento all'emendamento 19.0.92, il PRESIDENTE osserva che esso andrebbe riferito alle disposizioni del disegno di legge di conversione, stante la particolare natura dell'intervento con l'emendamento x1.1000 del Governo. Ne propone pertanto l'accantonamento.

La senatrice RICCHIUTI (*Art.1-MDP*) dissente da quanto osservato dal Presidente.

Il PRESIDENTE precisa trattarsi di una questione squisitamente tecnica, in quanto l'emendamento reca interventi sul codice penale.

Il senatore AZZOLLINI (*FI-PdL XVII*) osserva che anche lo spostamento nell'ambito delle disposizioni del disegno di legge di conversione appare criticabile, risolvendosi in una mera finzione giuridica volta a superare la manifesta inopportunità di procedere a modifiche della legislazione penale tramite decreto-legge.

Il PRESIDENTE, pur riconoscendo la legittimità delle osservazioni mosse dal senatore Azzollini, ribadisce la liceità dell'intervento.

La proposta 19.0.92 risulta infine nuovamente accantonata.

Del pari, su proposta del RELATORE, viene mantenuto l'accantonamento degli emendamenti 19.0.93, 19.0.109, 19.0.111, 19.0.112, 19.0.113, 19.0.115 e 19.0.116.

Previo parere favorevole del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, la Commissione approva l'emendamento 19.0.119.

Su proposta del vice ministro MORANDO, resta invece accantonato l'emendamento 19.0.121 (testo 2).

Il RELATORE esprime parere contrario sugli emendamenti 20.1, 20.2, 20.4 e 20.5, ponendosi problematicamente sulla copertura finanziaria.

Si associa il vice ministro MORANDO, osservando che l'intento, sotteso a tutte le proposte, di espletare la gara per il rinnovo della concessione per le lotterie non garantirebbe, secondo quanto rilevato dalla com-

petente Agenzia, i necessari introiti di 50 milioni di euro per il 2017 e 750 milioni di euro per il 2018.

Dissente profondamente la senatrice RICCHIUTI (*Art.1-MDP*), ad avviso della quale la volontà del Governo sarebbe quella di non procedere all'espletamento delle previste gare, con grave violazione delle disposizioni europee e il conseguente rischio di apertura di una procedura di infrazione.

L'oratrice precisa inoltre che la proposta 20.5, recante la sua firma, prevedrebbe le opportune coperture finanziarie.

Avviso fortemente critico sulle osservazioni del rappresentante del Governo è formulato anche dal senatore ENDRIZZI (*M5S*), che sottolinea, altresì, l'incongruità del rinnovo di una concessione allo stesso valore economico di otto anni fa. La misura, infatti, potrebbe produrre un grave danno erariale.

Il vice ministro MORANDO, pur riconoscendo la legittimità delle posizioni espresse dagli oratori intervenuti, ribadisce l'impossibilità di determinare con certezza le necessarie risorse qualora si decidesse di espletare la procedura di gara. I tentativi di individuare un'adeguata copertura, infatti, sono stati sino ad ora frustranti.

Con specifico riferimento all'emendamento 20.1, si pone criticamente anche nel merito della copertura finanziaria, che andrebbe a incidere sulle detrazioni disposte a favore dei contribuenti.

Il senatore ENDRIZZI (*M5S*) dissente a sua volta da quanto osservato dal rappresentante del Governo, lamentando la riduzione sul un piano meramente contabile di una problematica a suo avviso ben più ampia.

Il vice ministro MORANDO ribadisce per contro la piena legittimità e legalità dell'intervento operato dall'articolo 20 del decreto-legge.

Interviene, preannunciando il voto di astensione in dissenso dal Gruppo di appartenenza, la senatrice LEZZI (*M5S*), ponendosi criticamente sulle coperture finanziarie individuate dall'emendamento 20.1.

Avviso critico sulle proposte è espresso anche dal senatore URAS (*Misto-Misto-CP-S*), che rileva come molte gare d'appalto hanno fornito, in passato, risultati assai inferiori alle aspettative.

Con distinte votazioni, vengono quindi respinti gli emendamenti 20.1, 20.2, 20.3, 20.4 e 20.5.

Il senatore BROGLIA (*PD*) ritira l'emendamento 20.6.

Il relatore LAI (*PD*) e il rappresentante del GOVERNO esprimono parere contrario sull'emendamento 20.7, che viene ritirato dal senatore URAS (*Misto-Misto-CP-S*).

Il senatore BERGER (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) ritira l'emendamento 20.8.

In merito all'emendamento 20.15, la senatrice LEZZI (*M5S*) segnala come la disposizione di cui al comma 4-*quater* contenga una sanatoria per i rendiconti dei partiti politici.

Il senatore SPOSETTI (*PD*) precisa che tale disposizione fa riferimento a una commissione già esistente.

Il vice ministro MORANDO rileva come la discussione nel merito potrà essere svolta in sede di esame e votazione dell'emendamento.

A seguito di una espressa richiesta del presidente TONINI, il senatore SPOSETTI (*PD*) insiste per l'accantonamento della proposta emendativa in questione, che risulta accantonata.

Il RELATORE esprime parere contrario sull'emendamento 20.22, invitando contestualmente i presentatori al ritiro.

Posto ai voti, l'emendamento 20.22 è respinto.

Il RELATORE interviene poi sull'emendamento 20.44, sottolineando come l'emendamento non ponga rimedio alla anomalia costituita dalla necessità che la sede universitaria sia ubicata in una provincia diversa da quella di residenza, pur in presenza di una distanza superiore ai 100 chilometri proponendone una riformulazione in un testo 2, (pubblicata in allegata).

La senatrice BULGARELLI (*M5S*), rilevando l'assenza della presentatrice dell'emendamento 20.44, evidenzia comunque la natura migliorativa della disciplina esistente della proposta e chiede che possa essere mantenuto l'accantonamento.

Il RELATORE acconsente. L'emendamento nel testo 2 resta perciò accantonato.

Il senatore SANTINI (*PD*) ritira l'emendamento 20.0.1.

In merito all'emendamento 20.0.2, peraltro di identico tenore alla proposta appena ritirata, il RELATORE chiede al rappresentante del Governo se l'anticipazione dell'entrata in vigore di una misura contenuta nel disegno di legge di bilancio, che conseguirebbe all'approvazione del pre-

sente emendamento, possa effettivamente costituire un vantaggio per i soggetti interessati.

Il vice ministro MORANDO conferma tale circostanza e preannuncia un parere favorevole del Governo, chiedendo tuttavia di mantenere accantonato l'emendamento per effettuare più puntuali verifiche di segno tecnico sul testo.

L'emendamento 20.0.2 rimane pertanto accantonato.

Risultano tecnicamente respinti tutti i restanti emendamenti riferiti agli articoli 19 e 20.

Il RELATORE preannuncia la consegna, in via informale, ai Gruppi parlamentari, ai fini dell'espressione delle relative valutazioni, di un testo, che potrebbe tradursi in una proposta emendativa in materia di forze armate.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

POSTICIPAZIONE DELLA SEDUTA POMERIDIANA DI OGGI

Il presidente TONINI (PD) propone di posticipare l'inizio della seduta pomeridiana di oggi, già fissato per le ore 15, alle ore 16,30.

La Commissione conviene.

La seduta termina alle ore 13.

EMENDAMENTI E SUBEMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2942

Coord.1

IL RELATORE

Al comma 1, le parole: «in scadenza nei mesi di luglio e settembre 2017 sono fissati al 30 novembre 2017» sono sostituite dalle seguenti: «sono fissati al 7 dicembre 2017».

Coord.2

IL RELATORE

All'articolo 1-bis apportare le seguenti modificazioni:

al comma 1 sostituire la parola: «1018» con la seguente: «2018»;

al comma 4 sostituire le parole: «1972, n. 633.» con le seguenti: «1972, n. 633, situati nelle zone montane di cui all'articolo 9 del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.»;

al comma 5 sostituire la parola: «approvazione» con la seguente: «attuazione».

Coord.3

IL RELATORE

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.

1. Il comma 4 dell'articolo 39-*quater* del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, è sostituito dal seguente:

"4. Il termine per la conclusione dei procedimenti che decorrono dalla data di ricevimento della richiesta presentata dal fabbricante o dal-

l'importatore è di 45 giorni quanto ai procedimenti di cui al comma 1 e di 45 giorni quanto ai provvedimenti di cui al comma 2"».

x1.1500

IL GOVERNO

All'articolo 1 del disegno di legge di conversione del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. Al comma 7 dell'articolo 1, della legge 23 giugno 2014, n.89, sostituire le parole: "Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 5," con le seguenti: "Entro il 31 luglio 2018";

1-ter. Al comma 4, dell'articolo 1 della legge 23 giugno 2014, n. 89, sostituire le parole: "Entro due anni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 2," con le seguenti: "Entro il 31 luglio 2018";

1-quater. All'articolo 1, comma 8, della legge 23 giugno 2014, n. 89 le parole: "31 dicembre 2017" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2019"».

1.81 testo 2-19.0.79-19.0.81-19.0.82 (testo 2)

MILO

Dopo l'articolo 19, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

All'articolo 1, comma 13, lettera f), del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, le parole: "da parte dell'agenzia" sono sostituite dalle seguenti: "da parte del Ministero dell'economia e delle finanze";

All'articolo 26, primo comma, primo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dopo la parola: "municipale", sono inserite le seguenti: "; in tal caso, quando ai fini del perfezionamento della notifica sono necessarie più formalità, le stesse possono essere compiute, in un periodo di tempo non superiore a trenta giorni, da soggetti diversi, tra quelli sopra indicati, ciascuno dei quali certifica l'attività svolta mediante relazione datata e sottoscritta"».

All'articolo 1 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 2256, dopo il comma 8, è inserito il seguente: "8-bis. All'articolo 14, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni,

dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, le parole: "e gli enti pubblici non economici" sono sostituite dalle seguenti: "gli enti pubblici non economici e l'ente Agenzia delle entrate Riscossione".

I termini per l'adempimento degli obblighi dichiarativi e comunicativi relativi ai tributi amministrati dall'agenzia delle entrate possono essere prorogati con provvedimento del Direttore della medesima agenzia in presenza di eventi o circostanze che comportino gravi difficoltà per la loro regolare e tempestiva esecuzione e comunque in caso di ritardo nella pubblicazione delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati relativi agli adempimenti stessi.

La proroga dei termini disposta ai sensi del comma 4 deve garantire un termine congruo, comunque non superiore a 60 giorni, per l'effettuazione degli adempimenti medesimi.

All'articolo 7 del decreto-legge 10 giugno 1994, n.357, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1994, n. 489, dopo il comma 4-ter è aggiunto il seguente: "4-*quater*. In deroga a quanto previsto dal comma precedente, la tenuta dei registri di cui agli articoli 23 e 25 del decreto le presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 con sistemi elettronici è, in ogni caso, considerata regolare in difetto di trascrizione su supporti cartacei, nei termini di legge, se in sede di accesso, ispezione o verifica gli stessi risultano aggiornati sui predetti sistemi elettronici e vengono stampati a seguito della richiesta avanzata dagli organi procedenti ed in loro presenza."».

5.0.13 (testo 2)

MICHELONI, SANTINI

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.

1. Le attività depositate e le somme detenute su conti correnti e sui libretti di risparmio all'estero alla data di entrata in vigore della presente disposizione, in violazione degli obblighi di dichiarazione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, da soggetti fiscalmente residenti in Italia ovvero dai loro eredi, in precedenza residenti all'estero, iscritti all'AIRE o che hanno prestato la propria attività lavorativa in via continuativa all'estero in zone di frontiera e in Paesi limitrofi, derivanti da redditi prodotti all'estero dicui all'articolo 6, comma 1, lettere *c*) e *d*), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, possono essere regolarizzate, anche ai fini delle imposte sui redditi prodotti dalle stesse, con il versamento del 3 per cento del valore delle attività e della giacenza al 31 dicembre 2016 a titolo di imposte, sanzioni e interessi.

2. Il comma 1 del presente articolo si applica anche alle somme ed alle attività derivanti dalla vendita di beni immobili detenuti nello Stato estero di prestazione della propria attività lavorativa in via continuativa.

3. L'istanza di regolarizzazione può essere trasmessa fino al 31 luglio 2018 e gli autori delle violazioni possono provvedere spontaneamente al versamento in unica soluzione di quanto dovuto entro il 30 settembre 2018, senza avvalersi della compensazione prevista dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni; il versamento può essere ripartito in tre rate mensili consecutive di pari importo ed in tal caso il pagamento della prima rata deve essere effettuato entro il 30 settembre 2018. Il perfezionamento della procedura di regolarizzazione avviene dal momento del versamento di quanto dovuto in unica soluzione o dell'ultima rata.

4. Anche in deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, e successive modificazioni, i termini di cui all'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, all'articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, e all'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni, che scadono a decorrere dal 1° gennaio 2018, sono fissati al 30 giugno 2020 limitatamente alle somme e alle attività oggetto della procedura di regolarizzazione ai sensi del presente articolo.

5. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono emanate le ulteriori disposizioni necessarie per l'attuazione delle norme di cui ai precedenti commi.

6. Il presente articolo non si applica alle attività ed alle somme già oggetto di collaborazione volontaria di cui alla legge 15 dicembre 2014, n. 186 e al decreto-legge 30 settembre 2015, n. 153 e comunque non si dà luogo al rimborso delle somme già versate».

5.0.35 (testo 2)

BIANCONI, VICARI, GUALDANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Detraibilità degli alimenti a fini medici speciali)

1. All'articolo 15, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di detrazione per oneri, dopo le parole: "per protesi dentarie e sanitarie in genere" sono inserite le seguenti: ", nonché dalle spese sostenute per l'acquisto di alimenti a fini medici speciali, in-

seriti nella sezione A1 del Registro nazionale di cui all'articolo 7 del decreto del Ministro della sanità 8 giugno 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 154 del 5 luglio 2001, con l'esclusione di quelli destinati ai lattanti". La disposizione di cui al periodo precedente si applica limitatamente ai periodi d'imposta in corso al 31 dicembre 2017 ed al 31 dicembre 2018.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2018 e 11,4 milioni di euro per l'anno 2019, si provvederà quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2018 mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

quanto a 11,4 milioni di euro per l'anno 2019 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

3. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è incrementato di 8,6 milioni di euro nell'anno 2020. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate derivanti dal comma 1».

6.1200/1

BONFRISCO

All'emendamento 6.1200 apportare le seguenti modifiche:

a) *sostituire le parole: «il seguente comma» con le seguenti: «i seguenti commi»*

b) *dopo il comma 5-bis, aggiungere il seguente:*

«5-ter. Dopo l'articolo 20 del decreto legge 16 ottobre 2017, n. 148, inserire il seguente:

"Art. 21.

(Ottimizzazione dell'attività di controllo e monitoraggio degli andamenti di finanza pubblica)

1. Al fine di potenziare l'attività di controllo e monitoraggio degli andamenti di finanza pubblica le disposizioni di cui all'articolo 10, comma 19 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, trovano applicazione anche ai fini della nomina negli organi di controllo e revisione delle società partecipate non quotate come individuate dal de-

creto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica) e nei confronti del personale amministrativo della Corte dei conti addetto alle attività di revisione in possesso dei prescritti requisiti professionali.

2. Ai sensi dell'articolo 43, comma 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il comparto di contrattazione collettiva per il personale amministrativo appartenente al ruolo organico della Corte dei conti, per omogeneità, è il comparto Presidenza del Consiglio dei Ministri."».

6.1200/2

RICCHIUTI

All'emendamento 6.1200, capoverso comma 5-bis, sopprimere le lettere a) ed e).

6.1200/3

ZELLER, FRAVEZZI, LANIECE, PANIZZA

All'emendamento 6.1200, dopo il comma 5-bis, aggiungere il seguente:

«5-ter. All'articolo 12, comma 2, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, sono apportate le seguenti modificazioni:

le parole: "infortuni derivanti a sé e ai propri collaboratori", sono sostituite dalle seguenti: «infortuni derivanti ai propri collaboratori»;

è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'assicurazione deve essere prevista a favore dei collaboratori, praticanti e dipendenti per i quali non sia operante la copertura assicurativa obbligatoria I.N.A.I.L.».

6.1200/4

ZELLER, BERGER, LANIECE

All'emendamento 6.1200, dopo il comma 5-bis, aggiungere il seguente:

«5-ter. Al comma 7, dell'articolo 14, del decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile 1984, n. 426, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Ai predetti consiglieri di Stato spetta il rimborso delle spese, ai sensi della legge 18 dicembre 1973, n. 836, e successive modifiche e integrazioni o, a scelta dell'interessato, l'indennità di trasferta, ai sensi dell'articolo 3, comma 79, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successive mo-

difiche e integrazioni, a titolo risarcitorio-indennitario, in relazione al mantenimento della residenza nel territorio della Provincia di Bolzano, nonché l'indennità speciale di seconda lingua, ai sensi del comma 3 del presente articolo".

I relativi maggiori oneri sono a carico della Provincia autonoma di Bolzano, che vi provvede ai sensi dell'articolo 79, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670».

6.1200/5

ZELLER, FRAVEZZI, LANIECE, PANIZZA

All'emendamento 6.1200, dopo il comma 5-bis, aggiungere il seguente:

«5-ter.All'articolo 7, comma 4, del decreto-legge 31 agosto 2016, n. 168, la parola: "2018", è sostituita dalla seguente: «2020».

6.1200/6

ZELLER, FRAVEZZI, LANIECE, PANIZZA

All'emendamento 6.1200, dopo il comma 5-bis, aggiungere il seguente:

«5-ter.All'articolo 7, comma 4, del decreto-legge 31 agosto 2016, n. 168, le parole: "e sino al primo gennaio 2018", sono soppresse».

7.9 (testo 2)

CENTINAIO, COMAROLI

Dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:

«4-bis. Per le medesime finalità di cui al comma 4:

a) l'Arma dei Carabinieri è autorizzata all'assunzione di personale operaio a tempo indeterminato, ai sensi della legge 5 aprile 1985, n. 124, ed in deroga al contingente di personale ivi previsto, nel numero di 45 unità per l'anno 2018, 30 unità per l'anno 2019 e 30 unità per l'anno 2020. Per l'attuazione del presente comma, è autorizzata la spesa di 1,4 milioni di euro per l'anno 2018, di 2,3 milioni di euro per l'anno 2019 di 3,2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020. Ai predetti oneri si provvede quanto a 1,4 milioni di euro per l'anno 2018 e a 3,2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, mediante corrispondente riduzione

delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente, iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

b) all'articolo 13 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

"1-bis. Gli alloggi di servizio connessi all'incarico, ove esistenti nelle strutture in uso all'Arma dei carabinieri per le esigenze di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, sono attribuiti al personale dell'Arma dei carabinieri impiegato in tali strutture per tali esigenze. Possono essere concessi temporalmente, qualora disponibili, sempre a titolo gratuito al personale assunto a tempo indeterminato, di cui alla legge 5 aprile 1985, n. 124, addetti alle medesime strutture"».

7.10 (testo 2)

CENTINAIO, COMAROLI

Dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:

«4-bis. Per le medesime finalità di cui al comma 4:

a) l'Arma dei Carabinieri è autorizzata all'assunzione di personale operaio a tempo indeterminato, ai sensi della legge 5 aprile 1985, n. 124, ed in deroga al contingente di personale ivi previsto, nel numero di 45 unità per l'anno 2018, 30 unità per l'anno 2019 e 30 unità per l'anno 2020. Per l'attuazione del presente comma, è autorizzata la spesa di 1,4 milioni di euro per l'anno 2018, di 2,3 milioni di euro per l'anno 2019 e di 3,2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020. Ai predetti oneri si provvede quanto a 1,4 milioni di euro per l'anno 2018 e a 3,2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente, iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

b) all'articolo 13 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

"1-bis. Gli alloggi di servizio connessi all'incarico, ove esistenti nelle strutture in uso all'Arma dei carabinieri per le esigenze di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, sono attribuiti al personale dell'Arma dei carabinieri impiegato in tali strutture per tali esigenze. Possono essere concessi temporalmente, qualora disponibili, sempre a ti-

tolo gratuito al personale assunto a tempo indeterminato, di cui alla legge 5 aprile 1985, n. 124, addetti alle medesime strutture"».

7.11 (testo 2)

PELINO, GASPARRI, MANDELLI

Dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:

«4-bis. Per le medesime finalità di cui al comma 4:

a) l'Arma dei Carabinieri è autorizzata all'assunzione di personale operaio a tempo indeterminato, ai sensi della legge 5 aprile 1985, n. 124, ed in deroga al contingente di personale ivi previsto, nel numero di 45 unità per l'anno 2018, 30 unità per l'anno 2019 e 30 unità per l'anno 2020. Per l'attuazione del presente comma, è autorizzata la spesa di 1,4 milioni di euro per l'anno 2018, di 2,3 milioni di euro per l'anno 2019 di 3,2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020. Ai predetti oneri si provvede quanto a 1,4 milioni di euro per l'anno 2018 e a 3,2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente, iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

b) all'articolo 13 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

"1-bis. Gli alloggi di servizio connessi all'incarico, ove esistenti nelle strutture in uso all'Arma dei carabinieri per le esigenze di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, sono attribuiti al personale dell'Arma dei carabinieri impiegato in tali strutture per tali esigenze. Possono essere concessi temporalmente, qualora disponibili, sempre a titolo gratuito al personale assunto a tempo indeterminato, di cui alla legge 5 aprile 1985, n. 124, addetti alle medesime strutture"».

7.12 (testo 2)

SANTINI

Dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:

«4-bis. Per le medesime finalità di cui al comma 4:

a) l'Arma dei Carabinieri è autorizzata all'assunzione di personale operaio a tempo indeterminato, ai sensi della legge 5 aprile 1985, n. 124,

ed in deroga al contingente di personale ivi previsto, nel numero di 45 unità per l'anno 2018, 30 unità per l'anno 2019 e 30 unità per l'anno 2020. Per l'attuazione del presente comma, è autorizzata la spesa di 1,4 milioni di euro per l'anno 2018, di 2,3 milioni di euro per l'anno 2019 e di 3,2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020. Ai predetti oneri si provvede quanto a 1,4 milioni di euro per l'anno 2018 e a 3,2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente, iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

b) all'articolo 13 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

"1-bis. Gli alloggi di servizio connessi all'incarico, ove esistenti nelle strutture in uso all'Arma dei carabinieri per le esigenze di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, sono attribuiti al personale dell'Arma dei carabinieri impiegato in tali strutture per tali esigenze. Possono essere concessi temporalmente, qualora disponibili, sempre a titolo gratuito al personale assunto a tempo indeterminato, di cui alla legge 5 aprile 1985, n. 124, addetti alle medesime strutture"».

7.13 (testo 2)

SANTINI

Dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:

«4-bis. Per le medesime finalità di cui al comma 4:

a) l'Arma dei Carabinieri è autorizzata all'assunzione di personale operaio a tempo indeterminato, ai sensi della legge 5 aprile 1985, n. 124, ed in deroga al contingente di personale ivi previsto, nel numero di 45 unità per l'anno 2018, 30 unità per l'anno 2019 e 30 unità per l'anno 2020. Per l'attuazione del presente comma, è autorizzata la spesa di 1,4 milioni di euro per l'anno 2018, di 2,3 milioni di euro per l'anno 2019 e di 3,2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020. Ai predetti oneri si provvede quanto a 1,4 milioni di euro per l'anno 2018 e a 3,2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente, iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

b) all'articolo 13 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

"1-bis. Gli alloggi di servizio connessi all'incarico, ove esistenti nelle strutture in uso all'Arma dei carabinieri per le esigenze di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, sono attribuiti al personale dell'Arma dei carabinieri impiegato in tali strutture per tali esigenze. Possono essere concessi temporalmente, qualora disponibili, sempre a titolo gratuito al personale assunto a tempo indeterminato, di cui alla legge 5 aprile 1985, n. 124, addetti alle medesime strutture"».

7.0.1100/1

MUSSINI

All'emendamento 7.0.1100 sopprimere il comma 1.

7.0.1100/2

RICCHIUTI, CASSON, LO MORO

All'emendamento 7.0.1100 sopprimere il comma 1.

7.0.1100/3

COMAROLI

All'emendamento 7.0.1100, capoverso articolo 7-ter, sopprimere il comma 1.

7.0.1100/4

COMAROLI

All'emendamento 7.0.1100, capoverso articolo 7-ter, sostituire il comma 1 con il seguente:

«All'articolo 4 della legge 3 agosto 2007, n. 124, dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

"9. La protezione cibernetica e la sicurezza informativa sono competenza esclusiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento delle Informazioni per la sicurezza (DIS), all'interno e alle dipendenze

del quale è costituita senza maggiori oneri di bilancio l'agenzia Nazionale per la Sicurezza Cibernetica (ANSC), incaricata di assumere le misure necessarie alla difesa delle infrastrutture critiche, delle banche dati, del segreto politico, militare ed industriale da ogni genere di attacco condotto nello spazio cibernetico. Il DIS individua i soggetti istituzionali e privati con i quali l'ANSC può collaborare nello svolgimento di attività mirate di ricerca e sensibilizzazione finalizzate al contenimento della minaccia cibernetica"».

7.0.1100/5

CRIMI, MARTON, SANTANGELO, LEZZI, BULGARELLI, MONTEVECCHI

All'emendamento 7.0.1100, comma 1, sopprimere il capoverso «comma 9».

7.0.1100/6

MARTON, CRIMI, SANTANGELO, LEZZI, BULGARELLI, MONTEVECCHI

All'emendamento 7.0.1100, comma 1, capoverso comma 9, aggiungere in fine il seguente periodo: «La Fondazione di cui al presente comma è sottoposta al controllo del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica. Il Comitato verifica, in modo sistematico e continuativo, che l'attività della Fondazione si svolga in conformità ai principi della presente legge, nel rispetto della Costituzione, delle leggi, nell'esclusivo interesse e per la difesa della Repubblica e delle sue istituzioni».

7.0.1100/7

MARTON, CRIMI, SANTANGELO, LEZZI, BULGARELLI, MONTEVECCHI

All'emendamento 7.0.1100, comma 1, capoverso comma 9, aggiungere in fine il seguente periodo: «Lo Statuto della Fondazione di cui al presente comma è sottoposto al parere obbligatorio del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica».

7.0.1100/8

MARTON, CRIMI, SANTANGELO, LEZZI, BULGARELLI, MONTEVECCHI

All'emendamento 7.0.1100, comma 1, capoverso comma 9, aggiungere in fine il seguente periodo: «La Fondazione di cui al presente comma presenta una relazione semestrale al Comitato Parlamentare per la sicurezza della Repubblica per riferire sull'attività svolta.».

7.0.1100/9

MONTEVECCHI, MARTON, CRIMI, SANTANGELO, LEZZI, BULGARELLI

All'emendamento 7.0.1100, comma 2, aggiungere infine le seguenti parole: «, ferme restando le competenze del Ministero dell'Istruzione Università e Ricerca in tema di riconoscimento di titoli universitari di specializzazione e di ricerca.».

8.0.11 (testo 2)

SANTINI

Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

1. In deroga alle disposizioni di cui al secondo periodo del comma 4 dell'articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, l'opzione esercitata ai sensi del medesimo comma 4 produce effetti per il quadriennio 2017-2020. Per il periodo d'imposta 2016 restano applicabili le disposizioni di cui alla legge 30 dicembre 2010, n. 238. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate da emanare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di restituzione delle maggiori imposte eventualmente versate per l'anno 2016.

2. Le disposizioni contenute nell'articolo 44 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e nell'articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, si applicano nel rispetto delle condizioni e dei limiti di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «*de minimis*» e di cui al regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «*de minimis*» nel settore agricolo.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 13,4 milioni di euro per l'anno 2018 si provvede mediante riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

12.4 (testo 2)

SANTINI, BORIOLI

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

«3-bis Al Codice della Navigazione, di cui al Regio Decreto 30 marzo 1942, n. 327, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 687, il primo comma è sostituito dal seguente:

"L'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC), nel rispetto dei poteri di indirizzo del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, e fatte salve le competenze specifiche degli altri enti aeronautici, nonché quelle del Corpo nazionale dei vigili del fuoco di cui all'articolo 26 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, agisce, anche ai sensi del regolamento (UE) n. 139/2014 della Commissione, del 12 febbraio 2014, e successive modificazioni, come unica autorità di regolazione tecnica, certificazione, vigilanza e controllo nel settore dell'aviazione civile e dello spazio aereo mediante le proprie strutture centrali e periferiche, e cura la presenza e l'applicazione di sistemi di qualità aeronautica rispondenti ai regolamenti dell'Unione europea";

b) all'articolo 690, quarto comma, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", nonché delle disposizioni tecniche attuative contenute nei manuali e negli altri documenti ufficiali collegati con gli annessi";

c) all'articolo 691-bis, primo comma, le parole: ", società pubblica" sono soppresse;

d) all'articolo 691-bis, il terzo comma è sostituito dal seguente: "Previo accordo con il gestore aeroportuale, ai sensi del regolamento (UE) n. 139/2014 della Commissione, del 12 febbraio 2014, e successive modificazioni, Enav S.p.a., sotto la vigilanza dell'ENAC e coordinandosi con il gestore aeroportuale disciplina e controlla, oppure, nei casi ove venga fornito un Servizio informazioni volo aeroportuale AFIS (*Aero-drome flight information service*), assiste, per gli aeroporti di competenza la movimentazione degli aeromobili, degli altri mezzi e del personale sull'area di manovra e cura l'ordinato movimento degli aeromobili sui piazzali. L'Enav S.p.a. cura, altresì, la gestione e la manutenzione degli impianti di assistenza visiva luminosa (AVL) di sua proprietà";

e) all'articolo 699, primo comma, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e dal manuale dell'aeroporto";

f) l'articolo 705 è sostituito dal seguente:

"Art. 705. - *1.* Il gestore aeroportuale è il soggetto cui è affidato, sotto il controllo e la vigilanza dell'ENAC, insieme ad altre attività o in via esclusiva, il compito di amministrare e gestire secondo criteri di trasparenza e non discriminazione, le infrastrutture aeroportuali e di coordinare e controllare le attività dei vari operatori privati presenti nell'aeroporto o nel sistema aeroportuale considerato. Il gestore aeroportuale conclude accordi con il Corpo nazionale dei vigili del fuoco o altro ente già designato, per garantire la gestione del servizio di salvataggio e antincendio nell'aeroporto, ai sensi del medesimo Regolamento. L'idoneità del gestore aeroportuale a espletare le attività di cui al presente comma, nel rispetto degli standard tecnici di sicurezza, è attestata da certificazione rilasciata dall'ENAC.

2 Ferme restando la disciplina del titolo VII e comunque le competenze attribuite agli organi statali in materia di ordine e sicurezza pubblica, difesa civile, prevenzione e lotta agli incendi, soccorso e protezione civile, il gestore aeroportuale:

a) assicura il puntuale rispetto degli obblighi assunti con la convenzione ed il contratto di programma di cui all'articolo 704;

b) organizza l'attività aeroportuale al fine di garantire l'efficiente ed ottimale utilizzazione delle risorse per la fornitura di attività e di servizi di livello qualitativo adeguato, anche mediante la pianificazione degli interventi in relazione alla tipologia di traffico;

c) corrisponde il canone di concessione;

d) assicura agli utenti la presenza in aeroporto dei necessari servizi di assistenza a terra, ai sensi dell'articolo 706, provvedendovi direttamente ovvero coordinando l'attività dei soggetti che forniscono i suddetti servizi a favore di terzi o in auto produzione;

e) sotto la vigilanza dell'ENAC e in coordinamento con la società Enav S.p.a., assegna le piazzole di sosta agli aeromobili e assicura l'ordinato movimento degli altri mezzi e del personale sui piazzali, al fine di non interferire con l'attività di movimentazione degli aeromobili, verificando il rispetto delle prescrizioni del regolamento di scalo e del manuale dell'aeroporto da parte degli operatori e dei fornitori di servizi aeroportuali;

f) propone all'ENAC l'applicazione delle misure sanzionatorie previste per l'inosservanza delle condizioni d'uso degli aeroporti, delle disposizioni del regolamento di scalo e del manuale dell'aeroporto da parte degli operatori e dei fornitori di servizi aerei e aeroportuali;

g) in caso di necessità o urgenza accerta e contesta la violazione delle previsioni di cui alla lettera f), salva la possibilità, da parte del contravventore, di proporre ricorso all'ENAC ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689, e, in ogni caso, applica le misure interdittive di carattere temporaneo previste dal regolamento di scalo e dal manuale di aeroporto, disponendo l'eventuale connesso ripristino delle condizioni di sicurezza operativa;

h) in ottemperanza ai principi di trasparenza e non discriminazione, previa verifica dei presupposti di legge, rilascia e, nel caso di violazione della disciplina in materia di sicurezza operativa incluso quanto al riguardo stabilito dal manuale dell'aeroporto, sospende o ritira i documenti che consentono l'accesso allo scalo e segnatamente i tesserini, le patenti aeroportuali e i lasciapassare per i veicoli;

i) fornisce tempestivamente notizie all'ENAC, alla società Enav S.p.a., ai vettori e agli enti interessati in merito a riduzioni del livello del servizio e ad interventi sull'area di movimento dell'aeroporto, nonché circa la presenza di ostacoli o di altre condizioni di rischio per la navigazione aerea nell'ambito del sedime di concessione e delle aree limitrofe all'aeroporto, e può disporre l'interdizione temporanea delle infrastrutture di volo in aeroporto nel caso rilevi, direttamente o a seguito di segnalazioni, la presenza di rischi per la sicurezza del volo e delle operazioni a terra; le medesime informazioni vengono comunicate al competente Ufficio di Polizia di frontiera;

l) redige la Carta dei servizi in conformità alle direttive emanate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dall'ENAC e garantisce il rispetto dei previsti livelli di qualità dei servizi offerti all'utenza;

m) assicura i controlli di sicurezza su passeggeri, bagagli e merci, conformemente alle disposizioni vigenti, nonché la gestione degli oggetti smarriti;

g) all'articolo 707, il quinto comma è sostituito dal seguente: "Nelle aree limitrofe all'aeroporto possono essere autorizzate opere o attività compatibili con gli appositi piani di rischio, che i comuni territorialmente competenti adottano, anche sulla base delle eventuali direttive regionali, nel rispetto del regolamento dell'ENAC di attuazione dell'annesso XIV alla Convenzione relativa all'aviazione civile, stipulata a Chicago il 17 dicembre 1944, resa esecutiva con decreto legislativo 6 marzo 1948, n. 616, e del regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 febbraio 2008, e successive modificazioni";

h) l'articolo 718 è sostituito dal seguente: "Art 718. - *I.* Le funzioni di polizia degli aerodromi sono esercitate dall'ENAC, anche mediante le proprie articolazioni periferiche, unitamente all'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 705, comma 2, lettere *f)* e *g)*.

2. I soggetti privati che esercitano un'attività nell'interno degli aerodromi sono soggetti alla vigilanza dell'ENAC, nell'esercizio dei poteri autoritativi di competenza, nonché al coordinamento e controllo del gestore aeroportuale. Ferme restando le competenze esclusive negli spazi doganali attribuite dalla legge all'Agenzia delle dogane e dei Monopoli, nonché le competenze delle Forze di polizia e i poteri del gestore aeroportuale di cui all'articolo 705, i soggetti pubblici operanti negli aeroporti si ricordano con l'ENAC;

3. L'ENAC nell'ambito delle funzioni di coordinamento del sistema aeroportuale nazionale, vigila sull'esercizio delle funzioni di accertamento svolte dai gestori aeroportuali di cui all'articolo 705, comma 2, lettere *f)*,

g) ed h), L'ENAC vigila sulla fornitura dei servizi forniti dalla società Enav S.p.a., fatte salve le competenze del Ministero della difesa.

4. Al personale dell'ENAC autorizzato a svolgere attività ispettiva è garantito l'accesso ai mezzi, alle aree aeroportuale alle infrastrutture, nonché alle documentazioni pertinenti alle attività connesse alla navigazione aerea";

i) l'articolo 727 è sostituito dal seguente:

"Art. 727. - 1. Il gestore aeroportuale, conformemente al regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 febbraio 2008, e del regolamento (UE) n. 139/2014 della Commissione, del 12 febbraio 2014, fermi i poteri e le attività delle autorità competenti in materia di ordine e sicurezza pubblica, nonché di soccorso pubblicodispone ed attua un piano di emergenza per l'aeroporto che prevede, anche per il soccorso ad aeromobili in caso di emergenza e di sinistro aeronautico all'interno dell'aeroporto e nelle sue vicinanze, il coordinamento delle organizzazioni appropriate.

2. Le pianificazioni per l'emergenza sono approvate dall'ENAC e riportate nel manuale dell'aeroporto.

3 L'ENAC, con il supporto del gestore aeroportuale, provvede alla prima assistenza di contatto e informazione in favore delle vittime di incidenti aeree dei loro familiari, in attesa dell'intervento del referente incaricato dal medesimo ENAC, ai sensi e per gli effetti del regolamento (UE) n. 996/2010 del Parlamento europeo edel Consiglio, del 20 ottobre 2010.

4. Nel caso il sinistro aeronautico non sia avvenuto all'interno della giurisdizione aeroportuale di cui al comma 1, i primi provvedimenti necessari sono presi dall'autorità comunale, o da quella marittima se il sinistro è avvenuto in mare";

l) l'articolo 729 è sostituito dal seguente:

"Art 729 - 1. Nel caso di caduta di un aeromobile il proprietario deve provvedere a proprie spese alla rimozione dei relitti.

2. In caso contrario, qualora il relitto si trovi all'interno del perimetro dell'aeroporto in concessione, il gestore aeroportuale provvede d'urgenza alla rimozione per conto e a spese del proprietario dell'aeromobile";

m) gli articoli 789 e 790 sono abrogati;

n) all'articolo 828 comma 1, lo parole: "direttore dell'aeroporto" sono sostituite dalle seguenti: "gestore aeroportuale".

o) all'articolo 829, comma, 1, le parole: "direttore dell'aeroporto" sono sostituite dalle seguenti, "gestore aeroportuale"».

12.0.2 (testo 2)

SANTINI

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente

«Art. 12-bis.

(Disposizioni finalizzate ad ottimizzare le attività connesse al controllo del traffico aereo e alla garanzia dell'efficienza e la sicurezza in volo)

1. Ai fine di ottimizzare le attività connesse al controllo del traffico aereo e garantire così l'efficienza e la sicurezza in volo:

a) al comma 1 dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 2013, n. 157, dopo la parola: "aerea" aggiungere: "e ai lavoratori appartenenti ai profili professionali di cui all'articolo 5 della legge 7 agosto 1990, n. 248,".

b) all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 2013, n. 157 i commi 3 e 4 sono abrogati.

Per l'attuazione della presente disposizione è autorizzata la spesa di 121.000 euro per l'anno 2018, 196.000 euro per l'anno 2019, 316.000 euro per l'anno 2020, 627.000 euro per l'anno 2021, 973.000 euro per l'anno 2022, 1.300.000 euro per l'anno 2023, 1.450.000 euro per l'anno 2024 e 2.510.000 euro a decorrere dall'anno 2025 alla cui copertura pari a 121.000 euro per l'anno 2018 e a 2.510.000 euro, a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente, iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.».

13.0.7 (testo 4)

ZELLER, BERGER, PANIZZA, FRAVEZZI, LANIECE

Dopo l'articolo 13, inserire il seguente:

«Art. 13-bis.

(Disposizioni in materia di concessioni autostradali)

1. Per il perseguimento delle finalità di cui ai protocolli di intesa stipulati il giorno 14 gennaio 2016 rispettivamente tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la Regione Trentino-AltoAdige/Südtirol unita-

mente a tutte le amministrazioni pubbliche interessate allo sviluppo del Corridoio Scandinavo Mediterraneo e sottoscrittici del predetto Protocollo e tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e le Regioni Friuli-Venezia Giulia e Veneto, interessate allo sviluppo del corridoio Mediterraneo, tesi a promuovere la cooperazione istituzionale per lo sviluppo dei medesimi corridoi, il coordinamento delle infrastrutture autostradali A22 Brennero Modena e A4 Venezia Trieste, A28 Portogruaro Pordenone e il raccordo Villesse Gorizia è assicurato come segue:

a) le funzioni di concedente sono svolte dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

b) le convenzioni di concessione per la realizzazione delle opere e la gestione delle tratte autostradali hanno durata trentennale, sono stipulate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con le regioni e gli enti locali che hanno sottoscritto appositi protocolli di intesa in data 14 gennaio 2016, che potranno anche avvalersi di società in house, esistenti o appositamente costituite, nel cui capitale non figurino privati;

c) le convenzioni di cui alla lettera b) devono prevedere che eventuali debiti delle società concessionarie uscenti e il valore di subentro delle concessioni scadute restano a carico dei concessionari subentranti.

2. Entro 30 giorni dalla data di affidamento di cui al comma 4, la Società Autobrennero SpA provvede a versare all'entrata del bilancio dello Stato le risorse accantonate in regime di esenzione fiscale fino alla predetta data, nel Fondo di cui all'articolo 55, comma 13, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, che sono riassegnate allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e trasferite alla società Rete ferroviaria italiana (RFI) Spa, senza alcuna compensazione a carico del subentrante. Le ulteriori quote annuali da accantonare ai sensi del medesimo articolo 55, comma 13, della legge n. 449 del 1997, sono versate dal concessionario dell'infrastruttura A22 Brennero-Modena con le modalità di cui al periodo precedente entro 30 giorni dall'approvazione del bilancio dell'anno di riferimento. Le risorse versate ai sensi del presente comma sono utilizzate per le finalità di cui al citato articolo 55, comma 13, della legge n. 449 del 1997, nell'ambito del contratto di programma parte investimenti tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e RFI Spa.

3. Il concessionario dell'infrastruttura autostradale A22 Brennero-Modena subentrante assicura un versamento annuo di 70 milioni di euro, a partire dalla data dell'affidamento e fino a concorrenza del valore di concessione, che viene versato all'entrata del bilancio dello Stato. Nella determinazione del valore di concessione, di cui al periodo precedente, vanno in ogni caso considerate le somme già erogate dallo Stato per la realizzazione dell'infrastruttura.

4. Gli atti convenzionali di concessione tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e i concessionari autostradali delle infrastrutture di cui al comma 1, sono stipulati secondo le modalità previste dalla normativa vigente e i medesimi concessionari mantengono tutti gli obblighi previsti a legislazione vigente, sentita l'Autorità di regolazione dei trasporti.

5. All'articolo 55, comma 13, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, il terzo ed il quarto periodo sono soppressi».

15.0.21 (testo 2)

URAS, STEFANO

Dopo l'articolo 15, inserire il seguente:

«Art. 15-bis.

(Interventi per la tutela e il miglioramento della sicurezza ferroviaria e marittima)

1. All'articolo 2 del decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera b), dopo le parole: "alle reti funzionalmente isolate dal resto del sistema ferroviario ed adibite unicamente a servizi passeggeri locali, urbani o suburbani, nonché alle imprese ferroviarie che operano esclusivamente su tali reti;" sono inserite le seguenti: "fino al 30 giugno 2019",

b) dopo il comma 4, è inserito il seguente: "4-bis, Entro il 31 dicembre 2018, l'Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie (ANSF) individua le norme tecniche e gli standard di sicurezza applicabili alle reti funzionalmente isolate dal resto del sistema ferroviario nonché ai gestori del servizio che operano su tali reti, tenendo conto delle caratteristiche delle tratte ferroviarie, dei rotabili e del servizio di trasporto, fermo restando quanto previsto dai Trattati internazionali per le reti isolate transfrontaliere. A decorrere dal 30 giugno 2019, alle reti funzionalmente isolate dal resto del sistema ferroviario nonché ai gestori del servizio che operano su tali reti si applicano in materia di sicurezza le disposizioni emanate ai sensi del presente comma. Nel rilasciare le autorizzazioni di propria competenza, l'ANSF valuta le misure mitigative o compensative proposte dai gestori del servizio sulla base di una analisi del Rischio che tenga conto delle caratteristiche della tratta ferroviaria, dei rotabili e del servizio di trasporto."

2. A seguito dell'estensione dei compiti attribuiti all'ANSF in materia di reti ferroviarie regionali ed al fine di garantire il corretto espletamento delle necessarie ed indifferibili attività, essenziali per garantire un adeguato presidio della sicurezza ferroviaria, agli operatori ferroviari, derivante dal decreto ministeriale 5 agosto 2016, adottato in attuazione del decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112, nonché per gestire le significative modifiche all'attuale quadro regolatorio in materia di sicurezza e interoperabilità ferroviaria derivanti dal cosiddetto "IV pacchetto ferroviario".

L'ANSF medesima è autorizzata, in deroga alla normativa vigente, all'assunzione a tempo indeterminato tramite concorso pubblico di 20 unità complessive di personale nel biennio 2018 - 2019, da inquadrare nel livello iniziale di ciascuna categoria/area.

3. Per le finalità di cui ai commi 1 e 2, a decorrere dal 2018 l'Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie è autorizzata all'assunzione di n. 11 funzionari e n. 9 collaboratori, tenuto conto di quanto previsto all'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, in deroga a quanto previsto dall'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e dall'articolo 4, comma 3-*quinqies*, del citato decreto-legge n. 101 del 2013, in relazione alle specifiche professionalità necessarie per garantire il presidio della sicurezza ferroviaria.

4. A decorrere dall'anno 2018 la Direzione Generale per le investigazioni ferroviarie e marittime provvede a effettuare le investigazioni anche su:

a) gli incidenti sulle reti funzionalmente isolate dal resto del sistema ferroviario ed adibite unicamente a servizi passeggeri locali, urbani o suburbani, nonché gli incidenti che si verificano sui sistemi di trasporto ad impianti fissi, applicando i criteri e le procedure di investigazione riportate al Capo V del decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162;

b) gli incidenti nelle vie d'acqua interne nazionali, applicando i criteri e le procedure di investigazione stabiliti con decreto-legislativo 6 settembre 2011, n. 165;

c) gli incidenti su tutti i sistemi di trasporto ad impianti fissi,

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 966.971 euro a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante la corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

6. All'articolo 18 della legge 7 luglio 2016, n. 122, dopo il comma 1, è inserito il seguente;

"1-*bis*. Le inosservanze da parte degli operatori ferroviari delle disposizioni adottate dall'ANSF in materia di adeguamento dei sistemi di sicurezza ferroviaria sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 20.000 a euro 200.000 per il mancato adeguamento delle misure di sicurezza indicate nelle disposizioni emanate dall'ANSF entro il termine prescritto. Per ogni giorno di ritardo, successivo al primo, nell'adeguamento alle misure di sicurezza, si applica una ulteriore sanzione amministrativa pecuniaria pari al dieci per cento della sanzione da applicare".

15.0.27 (testo 2)

COMAROLI

Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

«Art. 15-bis.

Fermo restando l'obiettivo di finanza pubblica richiesto a ciascun ente nel rispetto dell'art. 119 Cost., nonché quanto previsto dall'art. 40, comma 2, del decreto legislativo 118 del 2011 e successive modificazioni, le disposizioni di cui al comma 3 dell'art. 10 del decreto-legge 7 agosto 2016, n. 160 si applicano anche nell'esercizio 2017, con riferimento agli indicatori di tempestività dei pagamenti riferiti all'anno 2016».

17.14 (testo 2)

VACCARI

Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:

«Art. 17-bis.

(Disposizioni in materia di enti locali)

All'articolo 57 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

"1-bis. Al fine di consentire ai comuni l'acquisizione delle risorse provenienti dall'esercizio delle funzioni previste dal comma 1, la competenza per i provvedimenti ivi previsti è esercitata dal comune sul cui territorio andrebbero eseguiti gli interventi previsti dal citato comma 1, anche quando il sito ricade sul territorio di più comuni, assicurando l'adeguata competenza nell'effettuazione delle valutazioni."».

17.0.1000/1

COMAROLI, ARRIGONI, CANDIANI

All'art. 17-bis, comma 1, lettera a) capoverso comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «di cui 10 milioni annui per i comuni compresi negli allegati 1, 2 e 2-bis al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229».

17.0.1000/2

COMAROLI, ARRIGONI, CANDIANI

All'art. 17-bis, comma 1, lettera c), capoverso comma 2, lettera c), dopo le parole: «la progettazione deve riferirsi, nell'ambito della pianificazione comunale, a un intervento compreso» inserire le seguenti: «o da comprendere».

17.0.1000/3

COMAROLI, ARRIGONI, CANDIANI

All'art 17-bis, comma 1, sostituire la lettera i, con la seguente:

«i). al comma 11, aggiungere, in fine, le seguenti parole: "e a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze per 10 milioni di euro annui, per ciascuno degli anni 2018 e 2019.».

17.0.1000/4

SANTINI

Dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti

«2-bis. Al fine di migliorare la capacità di programmazione e progettazione delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari per lo sviluppo del Paese, anche mediante il ricorso ai contratti di partenariato pubblico-privato, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti può stipulare apposita convenzione con Cassa depositi e prestiti SpA, quale istituto nazionale di promozione ai sensi dell'articolo 1, comma 826, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, che disciplina le attività di supporto e assistenza tecnica connesse all'utilizzo del Fondo di cui all'articolo 202, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, con oneri posti a carico del medesimo Fondo.

2-ter. Al fine di garantire la coerenza dei progetti di fattibilità delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari con i Piani Strategici delle

Città Metropolitane e con i Piani Urbani per la Mobilità Sostenibile (PUMS), le risorse assegnate a valere sul Fondo istituito con l'art. 202, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, possono essere utilizzate anche per la predisposizione di connessi strumenti di programmazione.».

18.0.6 (testo 3)

MANDELLI, D'AMBROSIO LETTIERI

Dopo l'articolo 18, inserire il seguente:

«Art. 18-bis.

1. All'articolo 1, comma 40 detta legge 23 dicembre 1996, n. 662 e successive modificazioni sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al quarto periodo le parole: «non superiore a lire 750 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «non superiore a euro 450.000»;

b) al quinto periodo le parole: «non superiore a lire 500 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «non superiore a euro 300,000»,

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 9,2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

19.0.41 (testo 2)

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI, RIZZOTTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

1. Le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 9, primo e secondo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni, non si applicano agli Enti di previdenza di diritto privato di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103, i

cui Organi di Governo sono eletti in via diretta o indiretta da parte degli iscritti».

19.0.42 (testo 2)

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI, RIZZOTTI

Dopo l'articolo, inserire ti seguente:

«Art. 19-bis.

1. Le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 9, primo e secondo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni, non si applicano agli Enti di previdenza di diritto privato di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103, i cui Organi di Governo sono eletti in via diretta o indiretta da parte degli iscritti».

19.0.43 (testo 2)

SANTINI, BROGLIA, TOMASELLI

Dopo l'articolo, inserire ti seguente:

«Art. 19-bis.

1. Le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 9, primo e secondo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni, non si applicano agli Enti di previdenza di diritto privato di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103, i cui Organi di Governo sono eletti in via diretta o indiretta da parte degli iscritti».

19.0.62 (testo 2)

VICARI

Dopo l'articolo, inserire il seguente.

«Art. 19-bis.

(Adeguamento disciplina sulla circolazione e vendita di sigarette elettroniche)

1. All'articolo 62-*quater* del decreto legislativo n. 504 del 1995, apportare le seguenti modificazioni:

al comma 5, le parole da: "In attesa" fino a: "altresì" sono sostituite dalle seguenti: "La vendita dei prodotti contenenti nicotina di cui ai commi 1 e 1-*bis* è effettuata in via esclusiva", e aggiungere il seguente comma:

"5-*bis*. Per gli esercizi di vicinato ad attività prevalente nella vendita dei prodotti con nicotina di cui ai commi 1 e 1-*bis* già attivi all'entrata in vigore del comma precedente, sono stabilite con decreto dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, area Monopoli, da emanarsi entro il 31 marzo 2018, le modalità e i requisiti per l'autorizzazione e l'approvvigionamento dei prodotti con nicotina di cui ai commi 1 e 1-*bis*. Nelle more del decreto di attuazione è consentita la prosecuzione dell'attività ai suddetti esercizi indicati nel presente comma".

2. All'articolo 21, commi 11 e 12 del decreto legislativo n. 6 del 2016 sono apportate le seguenti modifiche:

al comma 11, la parola: "transfrontaliera" è soppressa;

di comma 12, le parole da: ", in difetto"» sino a: "dall'Agenzia stessa" sono soppresse».

3. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è incrementato di 9,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018. Ai relativi oneri, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate derivanti dai commi 1 e 2».

20.44 (testo 2)

BELLOT, BISINELLA, MUNERATO

Dopo il comma 8, inserire i seguenti:

«8-*bis*. All'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 1, lettera *i-sexies*), sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: "100 chilometri", sono inserite le seguenti: ", o 50 chilometri per gli studenti fuori sede residenti in zone montane o disagiate,";

b) le parole: "e comunque in una provincia diversa," sono soppresse,

c) alla fine del periodo, inserire il seguente: "La disposizione di cui al periodo precedente si applica limitatamente ai periodi d'imposta in corso al 31 dicembre 2017 ed al 31 dicembre 2018."

8-*ter*. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 8-*bis*, pari a 13,7 milioni di euro per l'anno 2018 e 7,8 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

8-*quater*. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è incrementato di 5,9 milioni di euro nell'anno 2020. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate derivanti dal comma 8-*bis*».

POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14^a)

Martedì 14 novembre 2017

Sottocommissione per i pareri (fase ascendente)

83^a Seduta

Presidenza del Presidente

GINETTI

Orario: dalle ore 13,35 alle ore 14

La Sottocommissione ha adottato la seguente deliberazione per il provvedimento deferito:

alla 2^a Commissione

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti e che abroga la decisione quadro 2001/413/GAI del Consiglio (n. COM (2017) 489 definitivo): rimessione alla sede plenaria.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

Martedì 14 novembre 2017

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle ore 19,50 alle ore 20,40.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul fenomeno delle mafie
e sulle altre associazioni criminali, anche straniere**

Martedì 14 novembre 2017

**COMITATO INFILTRAZIONI MAFIOSE
NELLE ISTITUZIONI TERRITORIALI E NEGLI ENTI LOCALI**

Il Comitato infiltrazioni mafiose nelle istituzioni territoriali e negli enti locali si è riunito dalle ore 11,05 alle ore 12,45.

Plenaria

Presidenza della Presidente
Rosy BINDI

La seduta inizia alle ore 14,20.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Rosy BINDI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso.

(Così rimane stabilito)

Audizione del Presidente del Consiglio di Stato, Alessandro Pajno
(Svolgimento e conclusione)

Rosy BINDI, *presidente*, introduce l'audizione del Presidente del Consiglio di Stato, Alessandro Pajno, accompagnato dal consigliere di Stato Massimiliano Nocelli.

L'audizione odierna è dedicata alla giustizia amministrativa in materia di antimafia, e in particolare al tema della giurisprudenza del Consiglio

di Stato sia sulle cosiddette interdittive antimafia sia sullo scioglimento dei consigli comunali e provinciali conseguente a fenomeni di infiltrazione e condizionamento di tipo mafioso, ai sensi dell'art. 143 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Alessandro PAJNO, *Presidente del Consiglio di Stato*, svolge una relazione sul tema oggetto dell'audizione.

Interviene altresì per fornire ulteriori contributi Massimiliano NOCELLI, *Consigliere di Stato*.

Intervengono per formulare osservazioni e quesiti la presidente Rosy BINDI, la deputata Giulia SARTI (M5S) e il senatore Giuseppe LUMIA (PD), cui risponde l'audito.

Rosy BINDI, *presidente*, ringrazia il presidente Pajno per il contributo fornito e dichiara conclusa l'audizione.

DECLASSIFICAZIONE DI ATTI

Rosy BINDI, *presidente*, comunica che è pervenuta una richiesta di declassifica da «segreto» a «libero» della parte segretata del resoconto stenografico dell'audizione del Procuratore Federale FIGC, Giuseppe Pecoraro, svoltasi in Commissione il 7 marzo 2017. Propone pertanto di passare in seduta segreta.

(La Commissione concorda. I lavori proseguono in seduta segreta indi riprendono in seduta pubblica)

Rosy BINDI, *presidente*, comunica che la Commissione ha deliberato di declassificare il resoconto stenografico del 7 marzo 2017 da segreto a libero.

(La Commissione concorda)

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Rosy BINDI, *presidente*, comunica che la seduta della Commissione, convocata per domani, mercoledì 15 novembre, alle ore 14, è rinviata ad altra data. Nel medesimo orario è convocato l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi.

Propone quindi che la Commissione si riunisca in seduta segreta.

(La Commissione concorda. I lavori proseguono in seduta segreta)

La seduta termina alle ore 15,50.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA
sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti**

Martedì 14 novembre 2017

Plenaria

Presidenza del Presidente
Alessandro BRATTI

La seduta inizia alle ore 14.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Alessandro BRATTI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso, nonché dalla trasmissione in diretta *streaming* sul sito web della Camera. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Audizione della Ministra della salute, Beatrice Lorenzin

(Svolgimento e conclusione)

Alessandro BRATTI, *presidente*, dopo brevi considerazioni preliminari, introduce l'audizione della Ministra della salute, Beatrice Lorenzin, accompagnata dal presidente dell'Istituto superiore di sanità, Walter Ricciardi, e dal direttore del reparto qualità dell'acqua e salute dello stesso Istituto, Luca Lucentini, che ringrazia della presenza.

Beatrice LORENZIN, *Ministra della salute*, e Walter RICCIARDI, *presidente dell'Istituto superiore di sanità*, svolgono relazioni.

Intervengono a più riprese, per porre quesiti e formulare osservazioni, le senatrici Laura PUPPATO (*PD*), Paola NUGNES (*M5S*), il deputato Alberto ZOLEZZI (*M5S*), nonché Alessandro BRATTI, *presidente*.

Beatrice LORENZIN, *Ministra della salute*, Walter RICCIARDI, *presidente dell'Istituto superiore di sanità*, e Luca LUCENTINI, *direttore del reparto qualità dell'acqua e salute dell'Istituto superiore di sanità*, rispondono ai quesiti posti.

Alessandro BRATTI, *presidente*, ringrazia gli intervenuti per il contributo fornito e dichiara conclusa l'audizione. Sospende quindi la seduta per consentire lo svolgimento della riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi.

La seduta, sospesa alle ore 15,20, è ripresa alle ore 15,25.

COMUNICAZIONE DEL PRESIDENTE

Alessandro BRATTI, *presidente*, comunica, così come stabilito nella odierna riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, che la missione in Toscana già prevista dal 15 al 16 novembre prossimo, avrà luogo dal 27 novembre al 1° dicembre prossimo. Avranno inoltre luogo una missione in Sicilia il 17 e 18 novembre 2017 e una missione in Veneto e in Lombardia dal 4 al 6 dicembre 2017.

La seduta termina alle ore 15,30.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle ore 15,20 alle ore 15,25.

**COMITATO PARLAMENTARE
per la sicurezza della Repubblica**

Martedì 14 novembre 2017

Plenaria

333^a Seduta

Presidenza del Presidente

STUCCHI

La seduta inizia alle ore 15.

Audizione del Direttore generale del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (DIS), prefetto Alessandro Pansa

Il Comitato procede all'audizione del prefetto Alessandro PANSA, Direttore generale del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (DIS), il quale svolge una relazione su cui intervengono, formulando domande e richieste di chiarimenti, il presidente STUCCHI (*LN-Aut*), i senatori CASSON (*Art.1-MDP*), Giuseppe ESPOSITO (*Misto-UDC*) e Paolo ROMANI (*FI-PdL XVII*) e i deputati GUERINI (*PD*), TOFALO (*M5S*) e VILLECCO CALIPARI (*PD*).

La seduta termina alle ore 16,30.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul sistema bancario e finanziario**

Martedì 14 novembre 2017

**Plenaria
12ª Seduta**

*Presidenza del Presidente
CASINI*

La seduta inizia alle ore 10,35.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE comunica che, ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del Regolamento della Commissione, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante l'attivazione del sistema audiovisivo a circuito chiuso e la trasmissione diretta sulla *web TV*.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Il PRESIDENTE informa che ha prestato giuramento quale consulente la professoressa Maria Luisa Di Battista.

Audizione dei Sostituti Procuratori della Repubblica presso il Tribunale di Milano, dottor Giordano Baggio e dottor Stefano Civardi

Il PRESIDENTE introduce l'audizione dei sostituti procuratori della Repubblica presso il Tribunale di Milano, dottor Giordano Baggio e dottor Stefano Civardi, svolgendo un breve intervento preliminare.

Pongono quesiti gli onorevoli CENNI (*PD*), RUOCCO (*M5S*), MELONI (*FdI-AN*), PAGLIA (*SI-SEL-POS*), il senatore GIROTTO (*M5S*), gli onorevoli CAPEZZONE (*Misto-DI*) e BRUNETTA (*FI-PdL*).

Intervengono sull'ordine dei lavori gli onorevoli ORFINI (PD), CAPEZZONE (Misto-DI) e il senatore Mauro Maria MARINO (PD).

Formulano altresì domande agli auditi gli onorevoli SIBILIA (M5S), VILLAROSA (M5S), ZOGGIA (MDP) e VAZIO (PD), nonché i senatori TOSATO (LN-Aut) e D'ALÌ (FI-PdL XVII), gli onorevoli TABACCI (DeS-CD) e DAL MORO (PD), l'onorevole DELL'ARINGA (PD) e il senatore AUGELLO (FL (Id-PL, PLI)).

I dottori BAGGIO e CIVARDI rispondono ai quesiti posti.

Su richiesta del senatore AUGELLO (FL (Id-PL, PLI)), il PRESIDENTE propone di proseguire i lavori in seduta segreta.

La Commissione conviene.

(La Commissione prosegue in seduta segreta dalle ore 14,15 alle ore 14,25).

La seduta termina alle ore 14,25.

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 9

*Presidenza del Presidente
CASINI*

Orario: dalle ore 14,40 alle ore 16,15

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sulle cause del disastro del traghetto Moby Prince

Martedì 14 novembre 2017

Plenaria
67^a Seduta

Presidenza del Vice Presidente
DI GIACOMO

È presente, ai sensi dell'articolo 23 del Regolamento, il dottor Fabio Ignazio Scavone, collaboratore della Commissione.

La seduta inizia alle ore 12,10.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE avverte che della seduta verranno redatti il resoconto sommario ed il resoconto stenografico.

Ai sensi dell'articolo 13, comma 5, del Regolamento interno, avverte altresì che la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche attraverso l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso e sul canale web del Senato.

Chiede al signor Massimo Mori Ubaldini, dipendente della ditta D'Alesio all'epoca dei fatti, se ritiene che il suo intervento debba essere secretato. Stessa domanda rivolge ai commissari.

L'auditore e i commissari avranno la possibilità di chiedere in qualsiasi momento la secretazione dell'audizione o di parte di essa, qualora ritengano di riferire alla Commissione fatti o circostanze che non debbano essere divulgati.

A norma dell'art. 13 del Regolamento interno, precisa che è la Commissione a decidere su un'eventuale richiesta in tal senso.

Audizione del signor Massimo Mori Ubaldini, dipendente della ditta D'Alesio all'epoca dei fatti

Il signor Mori Ubaldini, dopo aver descritto le sue mansioni all'interno della ditta D'Alesio, riporta un ricordo della notte del 10 aprile 1991, sottolineando la scarsa visibilità.

Il PRESIDENTE chiede se sia stato mai ascoltato prima dalle autorità inquirenti.

Il signor Mori Ubaldini risponde di non essere mai stato convocato in precedenza da altre autorità.

Il senatore BATTISTA (*Art.1-MDP*) domanda se una bettolina possa essere scambiata per un traghetto, come fece il comandante dell'AGIP Abruzzo in alcune comunicazioni radio la notte del 10 aprile 1991, e quali furono i servizi compiuti dalla bettolina «Giglio».

Il signor Mori Ubaldini precisa che le attività di rifornimento delle navi in rada venivano effettuate quasi esclusivamente di giorno, previa autorizzazione della Capitaneria di porto e con la scorta di un militare della Guardia di finanza a bordo. I rifornimenti di notte erano autorizzati solo in situazioni del tutto eccezionali. Informa che la bettolina «Giglio» svolse, il 10 aprile 1991, servizio nelle ore diurne.

La senatrice GRANAIOLA (*Art.1-MDP*) chiede puntualizzazioni sulle procedure di rifornimento in rada.

Il senatore FILIPPI (*PD*) domanda se possa essere categoricamente escluso un servizio di rifornimento in rada senza autorizzazione.

Il signor Mori Ubaldini fornisce le puntualizzazioni dovute in merito ai servizi di rifornimento. Eventuali servizi non autorizzati devono essere considerati del tutto abusivi.

La senatrice PAGLINI (*M5S*) chiede precisazioni su quanto avvenne la notte del 10 aprile del 1991.

Il senatore BATTISTA (*Art.1-MDP*) fa riferimento a una bettolina che, nella notte del 9 aprile 1991, dopo aver fatto rifornimento ad una nave americana, uscì in rada per alcune ore senza evidenti motivazioni.

La senatrice GRANAIOLA (*Art.1-MDP*) chiede puntualizzazioni sulla scorta assicurata dalla Guardia di finanza sulle bettoline.

Il senatore CAPPELLETTI (*M5S*) chiede se la ditta D'Alesio abbia erogato servizi all'AGIP Abruzzo nei giorni successivi la tragedia.

Il signor Mori Ubaldini risponde di essersi affacciato la notte del 10 aprile 1991 sul lungomare di Antignano dopo aver sentito squillare le sirene delle imbarcazioni e conferma la scarsa visibilità. La bettolina «Giglio» aveva una portata effettiva di circa millesettecento tonnellate e il 10 aprile 1991 effettuò i regolari servizi, rientrando in molo in serata. Precisa altresì che di notte possono essere svolte operazioni di rifornimento in porto ma non in rada. Con riferimento alla domanda del senatore Battista, aggiunge che una bettolina, dopo aver effettuato rifornimento in porto, può allontanarsi in rada in attesa che si liberi una banchina. Dichiarò che la ditta dei fratelli D'Alesio non effettuò servizi sull'AGIP Abruzzo nei giorni successivi la tragedia.

La senatrice PAGLINI (*M5S*) chiede precisazioni su rapporti fra l'attività della ditta D'Alesio e la Capitaneria di porto. Chiede anche se l'audit fosse presente in sede il giorno successivo alla tragedia e come la ditta D'Alesio abbia messo a disposizione i propri mezzi per la ricognizione in mare delle autorità l'11 aprile 1991.

Il signor Mori Ubaldini precisa il ruolo dell'avvisatore marittimo e della Capitaneria nei servizi di bunkeraggio, escludendo un continuo coinvolgimento della ditta D'Alesio durante queste operazioni. Puntualizza, altresì, che l'eventuale presenza di documentazione contabile smentirebbe tesi in senso opposto espresse verbalmente. Assicura la sua presenza sul posto di lavoro l'11 aprile 1991 e dà conto della ricognizione che le autorità effettuarono in rada l'11 aprile 1991 su mezzi della ditta D'Alesio tenendosi a distanza di sicurezza.

Il PRESIDENTE ringrazia l'audit e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 13.

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 36

Presidenza del Presidente

LAI

indi del Vice Presidente

DI GIACOMO

Orario: dalle ore 13,30 alle ore 14,20

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul femminicidio, nonché su ogni forma
di violenza di genere

Martedì 14 novembre 2017

Plenaria

30ª Seduta

Presidenza della Presidente
PUGLISI

Intervengono Gloria Soavi, Presidente del Coordinamento Italiano contro il maltrattamento e l'abuso all'infanzia (CISMAI), accompagnata Petra Filistrucchi, psicologa del centro antiviolenza Artemisia onlus, Gianna Fracassi, Segretaria Confederale CGIL, accompagnata da Loredana Taddei, responsabile politiche di genere, Liliana Ocmin, responsabile Dipartimento politiche migratorie donne giovani e coordinamento nazionale donne CISL, Alessandra Menelao, responsabile mobbing e stalking UIL, accompagnata da Laura Pulcini, politiche di genere UIL e Valentina Verduni, funzionaria UIL, Ornella Petillo, Segretaria Confederale UGL, accompagnata dalle componenti del coordinamento donne UGL, Maria Rosaria Famoso e Anna De Stefano.

La seduta inizia alle ore 12,10.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

La PRESIDENTE avverte che l'ordine del giorno reca l'audizione del e che della seduta odierna verrà redatto il resoconto sommario e il resoconto stenografico.

Avverte altresì che, ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del Regolamento interno, e che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso e sul canale *web* del Senato.

Gli auditi e i commissari che ritengano che gli interventi debbano essere secretati possono chiedere preventivamente in qualsiasi momento la chiusura della trasmissione audio-video e la secretazione dell'audizione o parte di essa, qualora ritengano che i fatti o le circostanze riferiti alla commissione non debbano essere divulgati.

Non essendovi osservazioni in senso contrario, così rimane stabilito.

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione della dottoressa Gloria Soavi, Presidente del Coordinamento Italiano contro il maltrattamento e l'abuso all'infanzia (CISMAI)

La PRESIDENTE introduce l'intervento della dottoressa Soavi, Presidente del Coordinamento Italiano contro il maltrattamento e l'abuso all'infanzia (CISMAI).

Il dottoressa Gloria SOAVI svolge una relazione illustrando le attività e la struttura del CISMAI ed evidenziando le criticità del quadro normativo riguardante la violenza domestica e il maltrattamento dei minori, nonché gli aspetti problematici riscontrabili sul versante giudiziario.

Pongono quesiti la PRESIDENTE e i senatori ANITORI (*AP-CpE-NCD*), DALLA ZUANNA (*PD*) e PADUA (*PD*).

La dottoressa SOAVI e la dottoressa FILISTRUCCHI replicano agli interventi, rispondendo ai quesiti posti e fornendo i chiarimenti richiesti.

La PRESIDENTE ringrazia gli intervenuti e dichiara conclusa l'audizione.

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione di rappresentanti delle associazioni sindacali CGIL, CISL, UIL e UGL

La PRESIDENTE introduce l'intervento dei rappresentanti delle associazioni sindacali CGIL, CISL, UIL e UGL.

Loredana TADDEI svolge una relazione illustrando il quadro normativo di riferimento e fornendo notazioni critiche e interventi migliorativi.

Liliana OCMIN svolge una relazione illustrando le iniziative adottate dalla sua associazione e le posizioni da questa assunte in materia di possibili interventi normativi.

Alessandra MENELAO svolge una relazione illustrando i dati riguardanti le violenze subite dalle donne sul lavoro e le posizioni in merito alle

possibili iniziative amministrative e legislative assunte dalla sua associazione.

La dottoressa Ornella PETILLO svolge una relazione illustrando le attività della sua associazione in merito all'analisi dei finanziamenti erogati a livello statale e regionale ai centri antiviolenza e alle case rifugio.

La PRESIDENTE ringrazia gli intervenuti e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 14.35.

